SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 7 ottobre 2024 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 settembre 2024, n. **142**.

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo a favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, a decorrere dall'anno 2024, un contributo di 400.000 euro annui a favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival».

2. Il contributo all'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, di cui al comma 1, è concesso subordinatamente alla previsione, nel relativo statuto, della nomina di un componente del consiglio di amministrazione da parte del Ministro della cultura.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 settembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1127):

Presentato dagli onorevoli LATINI Giorgia, BAGNAI Alberto, LOIZZO Simona, MIELE Giovanna; SASSO Rossano (Lega), il 2 maggio 2023.

Assegnato alla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 5 luglio 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 20 settembre 2023, il 14 dicembre 2023, il 31 gennaio 2024, il 13 e il 21 febbraio 2024, il 10 e 24 aprile 2024.

Nuovamente assegnato alla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 22 maggio 2024.

Esaminato e approvato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 23 maggio 2024 nel testo unificato delle proposte di legge AC 1127 LATINI e AC 1289 MANZI.

Senato della Repubblica (atto n. 1151):

Assegnato alla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica), in sede redigente, l'11 giugno 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica), in sede redigente, il 24 e il 30 luglio 2024.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 18 settembre 2024.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante «Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 2013, n. 7, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Contributo straordinario)*. — 1. Al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale è assegnato, a decorrere dal 2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago nonché, a decorrere dal 2017, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz" nonché, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un contributo di 0,5 milioni di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salò, società cooperativa Soundiff - Diffrazioni Sonore, l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento, l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei nonché, a decorrere dall'anno 2024, un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival e un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Berchidda
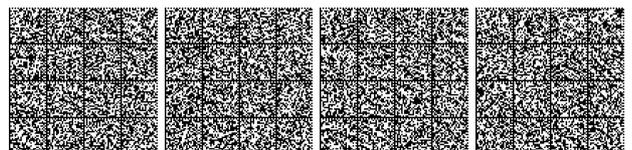
per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz*, nonché, a decorrere dall'anno 2024, un contributo di 400.000 euro annui a favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival*.

1-*bis*. È assegnato un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera.

1-*ter*. È assegnato un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.

1-*quater*. Per la realizzazione del Festival internazionale della musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino.

1-*quinquies*. E' assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*quinquies*, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 2004, n. 302, è il seguente:

«Art. 10 *(Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi)*. — 1. – 4. (*omissis*).

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

24G00160

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Pescorocchiano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Pescorocchiano (Rieti);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate, con atti separati presentati al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pescorocchiano (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marianna Centofanti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 settembre 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pescorocchiano (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti contemporaneamente al protocollo dell'ente in data 19 agosto 2024.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri, per il tramite di due consiglieri dimissionari all'uopo delegati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Rieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 20 agosto 2024.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pescorocchiano (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marianna Centofanti, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Rieti.

Roma, 19 settembre 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A05232
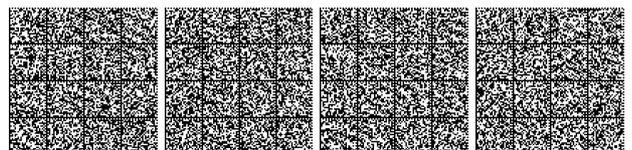
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Lavello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Lavello (Potenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lavello (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Ester Fedullo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 settembre 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lavello (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 agosto 2024, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Potenza, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 29 agosto 2024.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lavello (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Ester Fedullo, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Potenza.

Roma, 19 settembre 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A05233

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 settembre 2024.

Riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze per le annualità 2024-2026.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 47-*bis* il quale prevede che, nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e della tutela alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto altresì il decreto ministeriale del 3 gennaio 2024 recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196;
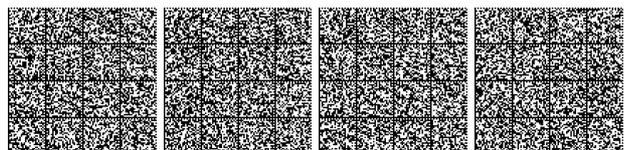
Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 30 ottobre 2014 (rep. atti n. 135/CU) concernente il «Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 gennaio 2015, n. 9, che fornisce indicazioni strategiche per la promozione e il miglioramento degli interventi nel settore, non soltanto con riferimento agli aspetti terapeutici specialistici, ma anche al sostegno e all'accompagnamento del malato e dei familiari lungo tutto il percorso di cura;

Visto l'obiettivo 1, azione 1.6, del Piano nazionale demenze (di seguito, *PND)*, che prevede l'attivazione di un tavolo di confronto permanente tra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome, che si avvale del contributo scientifico dell'Istituto superiore di sanità (ISS) nonché di quello delle Associazioni nazionali dei familiari dei pazienti, integrato dalle rappresentanze della componente sociale, nelle sue articolazioni nazionale, regionale e locale;

Visto il decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria 11 febbraio 2021 con il quale è stato costituito il Tavolo per il monitoraggio e l'implementazione del PND (di seguito nominato «Tavolo permanente sulle demenze»), operativo in via di fatto già dal 2015, con il coordinamento del Ministero della salute e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (ISS), aggiornato con decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria del 15 giugno 2022 e, da ultimo, in data 22 luglio 2022;

Tenuto conto che il sopra citato Tavolo permanente sulle demenze previsto dal PND vede la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali e associativi direttamente coinvolti nella definizione degli interventi di protezione sociale, diagnosi e presa in carico delle persone affette da demenze e Alzheimer;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 ottobre 2017 (rep. atti n. 130/CU) sul documento concernente: «Linee di indirizzo nazionali sui percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per le demenze» e sul documento concernente «Linee di indirizzo nazionali sull'uso dei sistemi informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze»;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 febbraio 2020 (rep. atti n. 17/CU) sul documento concernente «Linee di indirizzo nazionali per la costruzione di comunità amiche delle persone con demenza»;

Visto il documento approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella seduta del 6 agosto 2020, concernente «Raccomandazioni per la *governance* e la clinica nel settore delle demenze»;

Visto il documento concernente «Indicazioni *ad interim* per un appropriato sostegno alle persone con demenza nell'attuale scenario della pandemia di COVID-19», pubblicato dall'Istituto superiore di sanità in data 28 ottobre 2020;

Tenuto conto della «Linea guida sulla diagnosi e trattamento della demenza e del *Mild Cognitive Impairment*» (MCI), pubblicata il 7 dicembre 2023 sul sito web del Sistema nazionale linee guida, la cui redazione rientrava tra le attività normate con apposito Accordo di collaborazione Ministero della salute - Istituto superiore di sanità per la realizzazione delle attività previste dal decreto 23 dicembre 2021 - Fondo per l'Alzheimer e le demenze, sottoscritto in data 6 giugno 2022;

Tenuto conto, altresì, delle risultanze delle attività promosse dal Ministero della salute attraverso il Tavolo permanente sulle demenze con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, previste dal suddetto decreto del 23 dicembre 2021 e normate con il sopracitato accordo di collaborazione, consultabile all'interno del Report nazionale progetto Fondo per l'Alzheimer e le demenze. Le attività dell'Osservatorio demenze dell'Istituto superiore di sanità;

Tenuto conto dei singoli report distinti per regioni e province autonome, pubblicati sul sito web dell'Osservatorio demenze dell'Istituto superiore di sanità;

Tenuto conto delle iniziative adottate a livello internazionale sul tema delle demenze e dell'Alzheimer, in particolare la «Dichiarazione di Glasgow», siglata nel corso della 24° Conferenza di Alzheimer Europe nel 2014 e il *Global Action Plan on the Public Health Response to Dementia* 2017-2025, adottato dalla 70th *World Health Assembly* nel 2017, che hanno dato impulso alla creazione di una strategia europea per le demenze, sollecitando anche ogni singolo Paese a dotarsi di una propria *policy* nazionale;

Tenuto conto dei documenti di indirizzo quali «*Towards dementia plan: a WHO guide*» (WHO 2018), «*A blueprint for dementia research*» (WHO 2022), «*Intersectoral global action plan on epilepsy and other neurological disorders* 2022-2031» (WHO 2023), «*From plan to impact VI*» (*Alzheimer's Disease International* 2023);

Preso atto del documento di sintesi redatto dai Ministri della salute in occasione del G7 tenutosi il 13 e 14 maggio 2023 a Nagasaki, in Giappone, che ribadisce l'importanza di azioni di prevenzione, riduzione del rischio, diagnosi precoce, diagnosi e trattamento della demenza, nonché della promozione di un invecchiamento sano;

Considerata la dichiarazione congiunta dell'Aia sulla demenza del 2 ottobre 2023 che ha individuato le seguenti azioni prioritarie: sostenere la ricerca in tutte le aree; promuovere la qualità di vita migliore possibile per le persone con demenza nel rispetto dei diritti umani; fornire supporto e assistenza di alta qualità sia alle persone con demenza sia ai famigliari/*caregiver*; creare comunità amiche inclusive, ridurre lo stigma e i pregiudizi, sensibilizzare e informare sulle demenze, sui fattori di rischio e fattori protettivi;

Tenuto conto delle risultanze della *Joint Action* (JA) europea 2016-2019 «*Act on Dementia*» che ha visto la partecipazione dell'Italia come coordinatrice del *workpackage* sul coordinamento delle crisi e dell'assistenza; delle progettualità previste nella attuale *Joint Action* (JA) «EU4H-2023J-A-05: *Healthier Together EU NCD initiative - Dementia and other neurological disease*» dove l'Italia con l'Istituto superiore di sanità ha la responsabilità del WP7 («*Towards a harmonized and synergistic prevention of dementia and stroke*»);

Visto l'art. 1, comma 330 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale prevede che «Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo denominato «Fondo per l'Alzheimer e le demenze», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;

Visto il successivo comma 331, il quale dispone che «Il Fondo di cui al comma 330 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze - strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, approvato con accordo del 30 ottobre 2014 dalla Conferenza unificata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi»;

Considerato che il successivo comma 332 stabilisce che «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme»;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2021, recante i criteri e le modalità di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze istituito ai sensi dell'art. 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Tenuto conto delle tempistiche resesi necessarie per l'attuazione di quanto disposto con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che hanno, di fatto, comportato lo slittamento dell'avvio effettivo dei progetti al mese di luglio 2022;

Tenuto conto del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2023 con il quale si è provveduto alla proroga dei termini di cui al menzionato decreto del 23 dicembre 2021;

Visto l'art. 1, comma 247 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», il quale prevede che all'art. 1, comma 330 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto il seguente periodo: «la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 4.900.000,00 euro per l'anno 2024 e di 15.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

Considerato che le risorse di cui all'art. 1, comma 247 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, risultano iscritte sul capitolo 2302, piano gestionale 1, denominato «Fondo per l'Alzheimer e le demenze» nell'ambito della missione «Tutela della salute» programma «Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali» azione «Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attività sportive» dello stato di previsione del Ministero della salute per gli anni 2024, 2025 e 2026;

Tenuto conto della sempre maggiore rilevanza in termini di sanità pubblica in tema di demenza, recentemente evidenziata dalle indagini condotte dall'Istituto superiore di sanità per conto del Ministero della salute, che hanno stimato che il numero di persone coinvolte dalla problematica relativa alla demenza e al *Mild Cognitive Impairment* (MCI) in Italia è pari a circa 6 milioni, di cui circa 1.100.00 sono persone con demenza, 900.000 con MCI e 4 milioni di familiari/*caregiver* coinvolti direttamente o indirettamente nella loro assistenza;

Tenuto conto che, nel corso dei lavori di monitoraggio del fondo da parte del Tavolo permanente sulle demenze, è emersa una differenza tra le regioni rispetto al completo utilizzo delle risorse del precedente finanziamento;

Considerato che per le annualità 2024, 2025 e 2026 è stato rifinanziato il fondo per garantire la continuità assistenziale e che per quelle regioni che non saranno riuscite a utilizzare tutte le risorse entro i termini previsti dal decreto di proroga, si rende opportuno consentire la non restituzione delle somme non spese purché utilizzate ad esaurimento delle attività previste nei piani triennali approvati dal Tavolo permanente sulle demenze in data 8 luglio 2022, fermo rimanendo la trasmissione al Ministero della salute della rendicontazione e della relazione sulle attività svolte, entro i termini previsti dal decreto di proroga;

Ritenuto opportuno prevedere, per un corretto utilizzo delle predette risorse e in continuità con il criterio adottato nel precedente decreto interministeriale di riparto, una quota di finanziamento fissa per ogni regione e provincia autonoma, per la realizzazione e l'implementazione degli interventi tecnologici e informatici necessari, e una quota di finanziamento variabile in base alla popolazione ultrasessantacinquenne residente in ogni regione e provincia autonoma, come risultante dai dati Istat al 1° gennaio 2023;

Considerata l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», operata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per effetto del quale le province autonome non partecipano alla ripartizione dei finanziamenti statali;

Visto l'art. 79, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol»;
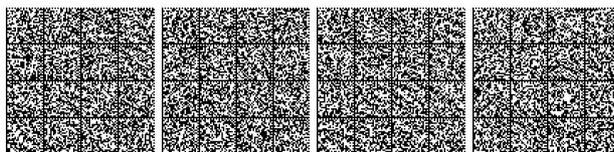
Visto il parere tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. MEF - GAB n. 24163 del 30 maggio 2024;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2024 (repertorio atti n. 143/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze istituito ai sensi dell'art. 1, comma 330 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata, ai sensi dell'art. 1, comma 247 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Art. 2.

Criteri e modalità di riparto delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite e assegnate secondo i criteri e le modalità indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 107 e 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Art. 3.

Utilizzo delle risorse del precedente finanziamento

1. In ragione del rifinanziamento del Fondo per l'Alzheimer e le demenze, le risorse del precedente triennio, erogate dal Ministero e non completamente utilizzate entro il 31 marzo 2024 dalle regioni, non dovranno essere restituite e potranno continuare a essere utilizzate in continuità con le attività ancora in essere e secondo quanto previsto nei piani triennali approvati in data 8 luglio 2022. Le modalità di rendicontazione relative al completo utilizzo delle risorse del precedente finanziamento sono stabilite nell'allegato 1. Le regioni sono comunque tenute a inviare, entro il 31 maggio 2024, al Ministero della salute la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione di spesa del precedente finanziamento fino alla data del 31 marzo 2024, in accordo con quanto previsto dal decreto di proroga.

Art. 4.

Sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme da parte delle regioni e delle province autonome

1. Il Tavolo permanente sulle demenze, di cui al Piano nazionale demenze, assicura il monitoraggio dell'impiego delle somme tramite l'acquisizione di *report* periodici da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 settembre 2024

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2499

ALLEGATO *1*

SOMMARIO

Al fine di garantire l'implementazione e il monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale demenze (PND), di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 30 ottobre 2014 (rep. atti n. 135/CU) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 13 gennaio 2015, n. 9, e dei documenti successivamente elaborati dal Tavolo permanente sulle demenze, coordinato dal Ministero della salute in base all'azione 1.6 del medesimo PND, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall'art. 1, comma 330 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata, ai sensi dell'art. 1, comma 247 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per gli anni 2024, 2025 e 2026.

1. Linee di attività.

a) Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, provvede alla disseminazione ed implementazione della Linea guida sulla diagnosi e trattamento di demenza e *Mild Cognitive Impairment* inclusa nel Sistema nazionale linee guida (SNLG).

b) Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, provvede all'aggiornamento del Piano nazionale delle demenze (PND), sulla base del primo *draft* presentato a conclusione della progettualità del Fondo 2021-2023.

c) Il Ministero della salute, attraverso il Tavolo permanente sulle demenze e con il supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità, svolge le seguenti attività che recepiscono alcuni degli obiettivi già previsti dal vigente PND e tengono conto dei risultati raggiunti nel corso delle attività condotte in attuazione del Fondo per l'Alzheimer e Demenze 2021-2023:

aggiornamento dei documenti di indirizzo già elaborati dal Tavolo permanente sulle demenze sulla base delle nuove evidenze e redazione di nuovi documenti di indirizzo su ambiti clinici ed organizzativi valutati di interesse dal tavolo stesso;

definizione ed implementazione di un Piano nazionale di formazione degli operatori sanitari e socio-sanitari e di informazione-formazione per i *caregiver*;

valutazione delle attività di promozione di strategie e programmi per la prevenzione primaria e secondaria focalizzate alla riduzione del numero di casi evitabili di demenza, anche in raccordo con le attività istituzionali attualmente in corso promosse in ambito europeo;

definizione ed implementazione di un sistema di indicatori nazionali per il monitoraggio della rete dei servizi dedicati alle demenze;

definizione ed implementazione di un sistema di indicatori nazionali per il monitoraggio dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) dedicati alle demenze;

attività di supporto nella definizione e conduzione di sperimentazioni per valutare il profilo di efficacia e sicurezza di interventi di tele-riabilitazione.

d) In applicazione del PND, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 331 della legge n. 178 del 2020, predispongono le seguenti linee di azione, mediante Piani triennali di attività, volti ad affrontare, tra l'altro, specifiche aree di criticità nella diagnosi e nella presa in carico delle persone con demenza, anche con soluzioni sperimentali e innovative o con l'ausilio di apparecchiature sanitarie:

potenziamento della diagnosi precoce del Disturbo neurocognitivo (DNC) minore/*Mild Cognitive Impairment* (MCI) e sviluppo di una carta del rischio cognitivo per la pratica clinica, mediante investimenti, ivi incluso l'acquisto di apparecchiature sanitarie, consolidando il rapporto con i servizi delle cure primarie e proseguendo nell'osservazione dei soggetti con DNC/MCI arruolati fino all'eventuale conversione a demenza;

potenziamento della diagnosi tempestiva del DNC maggiore, consolidando il rapporto con i servizi delle cure primarie;

potenziamento della sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi di telemedicina tesi ad assicurare la continuità delle cure in tutti i contesti assistenziali;

definizione di attività di sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi di tele-riabilitazione tesi a favorirne l'implementazione nella pratica clinica corrente, anche a partire dai risultati raggiunti con il precedente Fondo;

consolidamento e diffusione della sperimentazione, valutazione e diffusione dei trattamenti psicoeducazionali, cognitivi e psicosociali nella demenza in tutti i contesti assistenziali (Centri per i disturbi cognitivi e demenze, Centri diurni, RSA, cure domiciliari etc.) e comunque nei contesti di vita delle persone.

Nella definizione dei piani triennali, le regioni e le province autonome dovranno tenere conto dei risultati raggiunti attraverso gli interventi previsti nei Piani triennali di attività del Fondo per l'Alzheimer e demenze 2021-2023, favorendone sia la trasferibilità ad altre regioni e province autonome, sia il potenziamento attraverso azioni di collaborazione interregionale.

I piani triennali dovranno tenere conto, inoltre, dalle risultanze emerse dalle attività promosse dal Ministero della salute attraverso il Tavolo permanente sulle demenze con il supporto dell'Istituto superiore di sanità relative al Fondo 2021-2023 e delle Linee guida sulla diagnosi e trattamento della demenza e MCI del SNLG.

2. Criteri di riparto e modalità di erogazione.

Il finanziamento complessivo, pari a euro 34.900.000,00, è ripartito mediante:

a) l'assegnazione di euro 1.500.000,00 all'Istituto superiore di sanità per le attività di cui al punto 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

b) l'assegnazione di euro 33.400.000,00 alle regioni e alle province autonome per le attività di cui al punto 1 lettera *d)*.

La quota di euro 1.500.000,00, di cui alla lettera *a)*, suddivisa in 300.000,00 per l'annualità 2024, 600.000,00 euro per l'annualità 2025 e 600.000,00 euro per l'annualità 2026, è erogata all'Istituto superiore di sanità nell'ambito di apposito accordo di collaborazione sottoscritto tra il Ministero della salute e il predetto istituto e deputato a disciplinare modalità e tempi di erogazione coerentemente con quanto previsto dal punto 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

La quota di euro 33.400.000,00 di cui alla lettera *b)* è ripartita così come previsto dalla tabella di riparto Fondo Alzheimer e demenze 2024-2026.

Le somme da erogare a ciascuna regione e province autonome sono individuate:

per il 40% in quote fisse uguali per tutte le regioni e le province autonome;

per il 60% in base alla popolazione ultrasessantacinquenne residente, dati Istat 1° gennaio 2023.

Le regioni e le province autonome sono tenute a presentare i piani triennali 2024-2026 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La prima annualità del finanziamento (anno 2024), pari a euro 4.600.000,00 è trasferita alle regioni, secondo le seguenti modalità:

50% a seguito della presentazione dei piani triennali da parte delle regioni;

il restante 50% a seguito dell'approvazione da parte del Tavolo permanente sulle demenze dei nuovi piani triennali e dell'attestazione da parte delle regioni della spesa del 100% del precedente finanziamento, di cui al decreto del 31 ottobre 2023 citato in premessa.

La seconda annualità del finanziamento (anno 2025), pari a euro 14.400.000,00 è erogata a seguito della valutazione positiva da parte del Tavolo permanente sulle demenze della relazione intermedia sulle attività svolte e della rendicontazione di spesa attestante l'impegno/spesa di almeno il 40% del totale finanziamento dell'annualità del 2024 da presentare al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2025.

La terza annualità del finanziamento (anno 2026), pari a euro 14.400.000,00 è erogato a seguito della valutazione positiva da parte del Tavolo permanente sulle demenze della relazione intermedia sulle attività svolte e della rendicontazione attestante l'impegno/spesa dell'80% delle quote erogate relative alle annualità del 2024 e del 2025, da presentare entro il 2 marzo 2026.

Le regioni e province autonome potranno utilizzare le risorse fino al 30 luglio 2027.

Entro il 30 settembre 2027 le regioni e le province autonome inviano la relazione finale sulle attività svolte e la rendicontazione complessiva delle spese sostenute fino al periodo del 30 luglio 2027, relative al finanziamento triennale, che verranno sottoposte alla valutazione del Tavolo permanente sulle demenze. Ciascuna regione e provincia autonoma si impegna a restituire le somme ricevute dal Ministero della salute non spese, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero della salute stesso.

Il Tavolo permanente sulle demenze procede alla valutazione e al monitoraggio periodico degli interventi previsti dai nuovi piani triennali 2024-2026 delle regioni e province autonome.

3. Valutazione e monitoraggio dei piani.

Alla valutazione e al monitoraggio dei piani di cui al punto 1, lettera *d)* procede il Tavolo permanente sulle demenze sulla base dei seguenti criteri:

coerenza organizzativa degli interventi proposti;

fattibilità tecnica e finanziaria;

appropriatezza degli interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche;

innovatività delle soluzioni proposte;

collaborazione interregionale.

Per quanto concerne l'attività di monitoraggio, il Tavolo permanente sulle demenze procede con cadenza periodica ad acquisire, da parte delle regioni e delle province autonome, dei *report* sulle attività svolte al fine di avere contezza dei seguenti aspetti:

punti di forza eventualmente trasferibili ad altre realtà regionali;

eventuali criticità;

necessarie ripianificazioni delle attività;

obiettivi raggiunti/obiettivi riparametrati.

Sia in fase di valutazione che di monitoraggio il Tavolo permanente sulle demenze può prevedere un confronto tecnico con i referenti regionali.

4. Tabella di riparto fondo Alzheimer e demenze 2024-2026.
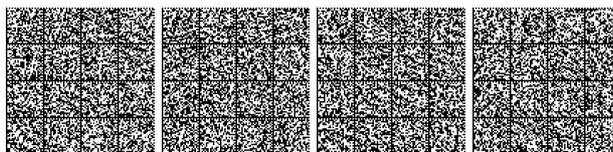
Tipo di indicatore demografico	Popolazione di età >65 residente (ISTAT 2023)	Percentuale su totale nazionale	Quota variabile	Quota fissa	Totale annualità 2024	Quota variabile	Quota fissa	Totale annualità 2025	Quota fissa	Quota variabile	Totale annualità 2026	Totale triennio
Piemonte	1.121.870	7,91%	218.341,19	87.619,05	305.960,23	683.502,84	274.285,71	957.788,56	274.285,71	683.502,84	957.788,56	2.221.537,35
Valle d'Aosta	30.725	0,22%	5.979,78	87.619,05	93.598,83	18.719,30	274.285,71	293.005,02	274.285,71	18.719,30	293.005,02	679.608,86
Liguria	435.304	3,07%	84.719,97	87.619,05	172.339,02	265.210,34	274.285,71	539.496,05	274.285,71	265.210,34	539.496,05	1.251.331,12
Lombardia	2.326.530	16,41%	452.795,17	87.619,05	540.414,22	1.417.445,75	274.285,71	1.691.731,47	274.285,71	1.417.445,75	1.691.731,47	3.923.877,15
P.A. Bolzano (*)	108.307	0,76%	21.078,98	87.619,05	108.698,03	65.986,38	274.285,71	340.272,10	274.285,71	65.986,38	340.272,10	789.242,22
P.A. Trento (*)	126.166	0,89%	24.554,75	87.619,05	112.173,79	76.867,03	274.285,71	351.152,75	274.285,71	76.867,03	351.152,75	814.479,29
Veneto	1.168.563	8,24%	227.428,70	87.619,05	315.047,74	711.950,70	274.285,71	986.236,41	274.285,71	711.950,70	986.236,41	2.287.520,57
Friuli-Venezia Giulia	321.370	2,27%	62.545,84	87.619,05	150.164,89	195.795,69	274.285,71	470.081,40	274.285,71	195.795,69	470.081,40	1.090.327,70
Emilia-Romagna	1.086.649	7,66%	211.486,39	87.619,05	299.105,43	662.044,34	274.285,71	936.330,05	274.285,71	662.044,34	936.330,05	2.171.765,53
Toscana	959.361	6,76%	186.713,27	87.619,05	274.332,32	584.493,72	274.285,71	858.779,43	274.285,71	584.493,72	858.779,43	1.991.891,19
Umbria	229.077	1,62%	44.583,55	87.619,05	132.202,59	139.565,89	274.285,71	413.851,60	274.285,71	139.565,89	413.851,60	959.905,80
Marche	384.637	2,71%	74.859,03	87.619,05	162.478,08	234.341,31	274.285,71	508.627,02	274.285,71	234.341,31	508.627,02	1.179.732,12
Lazio	1.320.956	9,31%	257.087,81	87.619,05	344.706,86	804.796,62	274.285,71	1.079.082,33	274.285,71	804.796,62	1.079.082,33	2.502.871,52
Abruzzo	321.715	2,27%	62.612,99	87.619,05	150.232,04	196.005,88	274.285,71	470.291,59	274.285,71	196.005,88	470.291,59	1.090.815,23
Molise	76.879	0,54%	14.962,39	87.619,05	102.581,43	46.838,77	274.285,71	321.124,49	274.285,71	46.838,77	321.124,49	744.830,41
Campania	1.149.394	8,10%	223.697,98	87.619,05	311.317,02	700.271,93	274.285,71	974.557,64	274.285,71	700.271,93	974.557,64	2.260.432,30
Puglia	930.437	6,56%	181.084,01	87.619,05	268.703,06	566.871,68	274.285,71	841.157,40	274.285,71	566.871,68	841.157,40	1.951.017,85
Basilicata	133.711	0,94%	26.023,17	87.619,05	113.642,22	81.463,85	274.285,71	355.749,56	274.285,71	81.463,85	355.749,56	825.141,35
Calabria	435.253	3,07%	84.710,04	87.619,05	172.329,09	265.179,27	274.285,71	539.464,98	274.285,71	265.179,27	539.464,98	1.251.259,05
Sicilia	1.100.270	7,76%	214.137,34	87.619,05	301.756,39	670.342,97	274.285,71	944.628,69	274.285,71	670.342,97	944.628,69	2.191.013,76
Sardegna	414.123	2,92%	80.597,67	87.619,05	168.216,72	252.305,75	274.285,71	526.591,46	274.285,71	252.305,75	526.591,46	1.221.399,64
TOTALI	**14.181.297**	**100%**	**2.760.000,00**	**1.840.000,00**	**4.600.000,00**	**8.640.000,00**	**5.760.000,00**	**14.400.000,00**	**5.760.000,00**	**8.640.000,00**	**14.400.000,00**	**33.400.000,00**

(*) Considerata l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria", operata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'articolo 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le Province autonome non partecipano alla ripartizione dei finanziamenti statali. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.
Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate solo ai fini indicati in precedenza.

24A05234
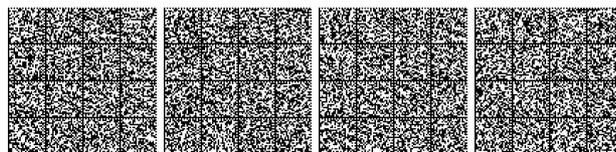
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Gabbiano società cooperativa sociale», in Pescara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Il Gabbiano società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 38.686,00, si riscontra una massa debitoria di euro 43.333,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 52.106,00;

Considerato che in data 1° febbraio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla Commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 26 giugno 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Il Gabbiano società cooperativa sociale», con sede in Pescara (PE) (codice fiscale 00410810683) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Enrico Maria Rotondo, nato a Roma il 23 febbraio 1983 (codice fiscale RTNNCM83B23H501), domiciliato in Scurcola Marsicana (AQ) - piazza Risorgimento n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2024

Il Ministro: URSO

24A05155

DECRETO 20 settembre 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola forestale dei Comuni Amiatini a r.l. in sigla C.A.F.», in Castell'Azzara.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 1997, con il quale il dott. Piero Amantini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola forestale dei Comuni Amiatini a r.l. in sigla C.A.F.» posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 21 ottobre 1995;

Vista la nota pervenuta in data 11 luglio 2023, con la quale è stato comunicato il decesso del commissario, avvenuto in data 25 aprile 2023;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Piero Amantini dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 26 giugno 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto *(i)* e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Piero Amantini, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola forestale dei Comuni Amiatini a r.l. in sigla C.A.F.», con sede in Castell'Azzara (GR) (codice fiscale 00199640533), la dott.ssa Maria Laura Di Pierri, nata a Pescara (PE) il 23 settembre 1972 (codice fiscale DPRMLR72P63G482W), ivi domiciliata in viale G. Braga n. 2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2024

Il Ministro: URSO

24A05156

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edificatrice Modena-Casa società cooperativa in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Edificatrice Modena-Casa società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2022, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 1.087.741,00, costituito per più della metà dalla voce rimanenze, comprendente tre alloggi prenotati non ancora rogitati, si riscontrano debiti a breve termine di euro 1.248.632,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.135.796,00;

Considerato che in data 19 ottobre 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota del 22 marzo 2024, con la quale l'Associazione nazionale ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 in data 1° marzo 2024;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla Commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 26 giugno 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Edificatrice Modena-Casa società cooperativa in liquidazione», con sede in Modena (MO) (codice fiscale 80018710360) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Baratti, nato a Rimini (RN) il 18 luglio 1968 (codice fiscale BRTSFN68L18H294W), ivi domiciliato in via Ariete n. 18.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2024

Il Ministro: URSO

24A05238

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Cultura e Tempo libero società cooperativa», in Correggio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa Cultura e Tempo libero società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2022, trasmessa dalla cooperativa a seguito di richiesta di questo ufficio, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 23.352,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 85.422,00 e l'impossibilità dell'ente di far fronte regolarmente le obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di un decreto ingiuntivo e di un atto di precetto, seguito da atto di pignoramento presso terzi;

Vista la nota del 6 ottobre 2023, con la quale la Legacoop ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento in questione;

Considerato che in data 9 novembre 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 in data 4 marzo 2024;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 26 giugno 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Cultura e Tempo libero società cooperativa», con sede in Correggio (RE) (codice fiscale 00909530354) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pietro Corradi, nato a Parma (PR) il 21 maggio 1978 (codice fiscale CRRPTR78E21G337P), ivi domiciliato in via Cima Palone n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2024

Il Ministro: URSO

24A05239

DECRETO 26 settembre 2024.

Mantenimento della titolarità della gestione commissariale della «Mila società cooperativa edilizia», in Formia.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdexies del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;
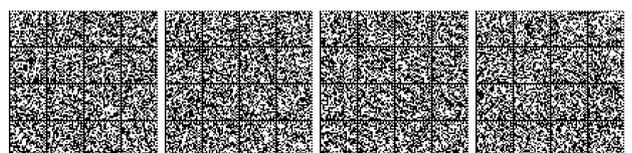
Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri data 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Richiamato il decreto direttoriale n. 2/GC/2024 del 29 febbraio 2024, con il quale è stata disposta la gestione commissariale della «Mila società cooperativa edilizia», con sede in Formia (LT) - C.F. 00979040599, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del dott. Cris Pino Cherubini quale Commissario governativo, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze;

Considerato che avverso il provvedimento sanzionatorio adottato da questa Autorità è stato presentato ricorso con richiesta di sospensione dell'efficacia al Tribunale amministrativo regionale Lazio (sezione di Latina), dall'*ex* legale rappresentante dell'ente *et al.*; il Tar, con decreto n. 54/2024 pubblicato in data 23 marzo 2024, ha sospeso l'efficacia del decreto direttoriale n. 2/GC/2024 mentre, in sede collegiale, nella Camera di consiglio del 10 aprile 2024, con ordinanza n. 62/2024 pubblicata il 12 aprile 2024, non confermando la misura cautelare monocratica, ha deciso, ai sensi dell'art. 55 comma 10 cod. proc. amm., rinviando la discussione del merito del ricorso all'udienza del 10 luglio 2024;

Vista l'istanza acquisita agli atti, nota protocollo numero 21698 del 21 maggio 2024, con la quale il dott. Cris Pino Cherubini ha fornito aggiornamenti sullo stato della procedura, rappresentando le difficoltà riscontrate nel passaggio di consegne dal C.d.A. revocato e la necessità di maggior tempo per il completamento dei compiti affidati;

Richiamato il decreto direttoriale n. 10/GC/2024 del 29 maggio 2024, con il quale è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa «Mila società cooperativa edilizia», sino al 29 agosto 2024, salva la possibilità di ulteriore proroga, al fine di consentire al Commissario governativo il completamento delle attività funzionali al ritorno *in bonis* dell'ente, con la precisazione che sino alla data 10 luglio 2024 si procedesse alla sola rideterminazione dei costi, secondo quanto segnalato in sede di ispezione straordinaria e successivo supplemento, verificando l'esistenza in capo ai soci non assegnatari di tutti i presupposti per l'assegnazione degli immobili;

Considerato che avverso il decreto direttoriale di proroga n. 10/GC/2024 del 29 maggio 2024 è stato presentato dall'*ex* legale rappresentante dell'ente *et al.* ricorso per motivi aggiunti con richiesta di sospensione dell'efficacia; il Tribunale amministrativo regionale adito, con decreto n. 168/2024, pubblicato in data 3 agosto 2024, ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato con motivi aggiunti, fissando la trattazione in sede collegiale nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2024;

Richiamata la nota protocollo n. 61238 dell'8 agosto 2024, con la quale questa Autorità ha precisato che il dott. Cris Pino Cherubini mantiene la titolarità quale rappresentante legale della società cooperativa in oggetto, in regime di *prorogatio*, sulla base del disposto di cui all'art. 2385 del codice civile, fino alla pubblicazione della decisione del Tribunale amministrativo regionale dell'11 settembre, dal momento che, in forza del decreto direttoriale n. 2/GC/2024, allo stato valido ed efficace, il consiglio di amministrazione in carica precedentemente al commissariamento è stato revocato e che l'attività del Commissario governativo non può ritenersi conclusa, sussistendo ancora irregolarità nella gestione dell'ente;

Considerato che, a seguito delle indicazioni fornite da questa Autorità con la nota suindicata, è stata presentata dall'*ex* legale rappresentante dell'ente *et al.* un'istanza al Tribunale amministrativo regionale (ai sensi dell'art. 59 c.p.a. e 112, comma 1 lettera b c.p.a.), al fine di ottenere misure attuative del decreto n. 168/2024;

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale pronunciandosi sull'istanza presentata, con decreto n. 172/2024, pubblicato in data 20 agosto 2024, ha chiarito che la misura cautelare adottata riguarda solo l'atto di proroga, che rimane sospeso al solo fine di mantenere integra la *res litigiosa* («per evitare che, attesa la proroga, nelle more della decisione vi fosse la stipulazione degli atti di assegnazione degli immobili, e su tale presupposto di irreparabilità è stata accolta in via urgente; che dunque il decreto cautelare, fino alla delibazione
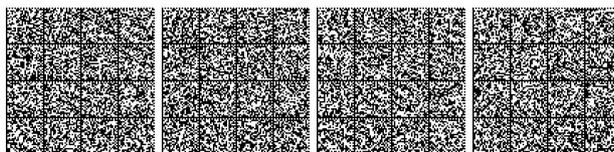
collegiale, non riguarda la titolarità dell'organo *et similia*, mirando solo a mantenere integra la *res litigiosa* evitando conseguenze connesse all'applicazione ed efficacia del provvedimento impugnato; che dunque, allo stato, è solo l'atto di proroga che è sospeso, e ai limitati fini su indicati»);

Vista la nota numero protocollo numero 0077641 del 20 settembre 2024 con la quale è stata trasmessa l'ordinanza n. 198/2024, pubblicata il 14 settembre 2024, che ha accolto la domanda di tutela cautelare («ritenuto che, alla stregua di un bilanciamento tra i contrapposti interessi, la domanda di tutela cautelare formulata nell'atto di motivi aggiunti possa essere accolta limitatamente alla sospensione dell'efficacia del provvedimento di proroga della gestione commissariale e ciò al fine di mantenere integra la *res litigiosa* sino a definizione del ricorso all'udienza pubblica del 10 dicembre 2024, che era già stata fissata sull'accordo delle parti e che è in questa sede confermata»);

Ritenuto opportuno confermare il contenuto del provvedimento emesso da questa Autorità in data 8 agosto 2024 risultando necessario, in virtù di tutela dei soci e dei terzi, che la società non rimanga priva di un rappresentante legale;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cris Pino Cherubini mantiene la titolarità quale rappresentante legale della società «Mila società cooperativa edilizia» (C.F. 00979040599), con poteri di ordinaria amministrazione, fino alla definizione del ricorso con l'emissione della sentenza di merito.

Art. 2.

Il trattamento economico spettante al Commissario governativo sarà determinato, in misura ridotta, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 settembre 2024

Il direttore generale: DONATO

24A05153

DECRETO 27 settembre 2024.

Scioglimento della «Centro terapia dell'adolescenza soc. coop. sociale a r.l. Onlus», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di Direzione della divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso dell'ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla suddetta azione ispettiva risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti, a norma dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cancellazione dall'albo nazionale, mascherando la struttura cooperativa, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0006385 dell'8 aprile 2024 e che, le controdeduzioni pervenute, formalizzate con nota prot. 0091159 dell'8 aprile 2024, sono state valutate non meritevoli di accoglimento;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 10 luglio 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Silvio Marchini, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, tenuto conto della terna segnalata dall'associazione di rappresentanza a cui la cooperativa aderisce, Confcooperative, e del minor numero di incarichi attualmente in corso in qualità di commissario liquidatore;

Preso atto del riscontro favorevole fornito dal citato commissario liquidatore (giusta PEC del 17 settembre 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro terapia dell'adolescenza soc. coop. sociale a r.l. Onlus» con sede in via Valparaiso, 10/6 - 20144 Milano - codice fiscale 10849790158, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Silvio Marchini, nato a Brescia (BS) il 28 giugno 1976 (codice fiscale MRCSLV76H28B157L), e domiciliato in via Cipro, 1 - 25124 Brescia (BS).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 settembre 2024

Il direttore generale: DONATO

24A05185
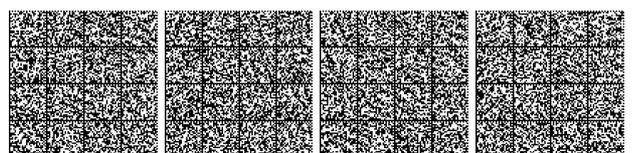
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 9 settembre 2024.

Finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità dei territori colpiti, aventi nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023. (Ordinanza n. 33/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, in conseguenza delle ulteriori e eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Montegrimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», che ha introdotto modifiche e integrazioni al richiamato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, foglio n. 1899, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, modificato, da ultimo, dall'art. 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76;

Viste le ordinanze n. 1/2023, n. 2/2023 e n. 3/2023 in data 31 luglio 2023, con le quali il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a sub-commissari per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Vista l'ordinanza n. 30/2024 in data 18 luglio 2024, con la quale il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, alla luce delle dimissioni rassegnate dal Presidente della Regione Emilia-Romagna a seguito dell'elezione al Parlamento europeo, dispone la nomina della Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, a sub-commissario per la ricostruzione;

Tenuto conto di quanto previsto al punto 3 delle citate ordinanze n. 1/2023, n. 2/2023, n. 3/2023 in data 31 luglio 2023 e dell'ordinanza n. 30/2024 in data 18 luglio 2024, in merito alle attribuzioni dei sub-commissari, che coadiuvano il Commissario straordinario nello svolgimento delle attività di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con specifico ri-

guardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, procedendo alla loro attuazione, ove competente, avvalendosi dei soggetti attuatori indicati all'art. 20-*novies*, previa approvazione del Commissario straordinario, in ordine alle priorità da definirsi con meccanismi collegiali e con il coinvolgimento dei soggetti indicati dal Commissario straordinario;
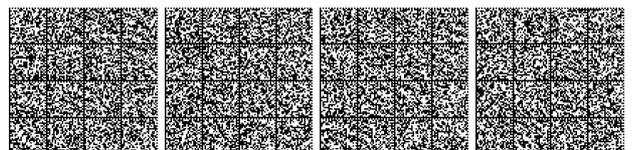
Vista l'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 10 ottobre 2023, foglio n. 2679, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

Vista l'ordinanza n. 12/2023 in data 26 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 06 novembre 2023, foglio n. 2862, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori delle Regioni Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

Vista l'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2023, foglio n. 2861, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;

Vista l'ordinanza n. 15/2023 in data 16 novembre 2023, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;

Visto l'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito è stabilito che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale provvede, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-*sexies*, comma 1, e 20-*octies*, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;

Preso atto delle comunicazioni in data 20 febbraio, 2 aprile, 11 marzo, 27 marzo, 28 marzo e 14 giugno 2024, con le quali le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche hanno evidenziato la necessità di completare il quadro esigenziale degli interventi delle richiamate ordinanze n. 8/2023, 12/2023, 13/2023 e 15/2023 con ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, aventi nesso di causalità con gli eventi alluvionali del maggio 2023, nonché rappresentato l'esigenza di aggiornare il quadro finanziario di taluni interventi già compresi negli allegati alle richiamate ordinanze, in ragione del perfezionamento dei quadri tecnico-economici scaturiti dalla fase di progettazione;

Preso atto delle comunicazioni delle società Azienda nazionale autonoma stradale (ANAS) in data 27 maggio 2024 e Rete ferroviaria italiana (RFI) in data 9 maggio 2024, con cui le citate società hanno rappresentato il quadro esigenziale degli interventi urgenti già realizzati e da realizzare sulle infrastrutture in concessione, in esito ai danni causati dai noti eventi alluvionali del maggio 2023;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;

Ravvisata in ragione dei presupposti di fatto e di diritto profilati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e dalle società ANAS e RFI, l'assoluta necessità di procedere alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori in rassegna, in un regime di assoluta efficacia e tempestiva esecuzione, affinché sia tutelata e preservata la pubblica e privata incolumità, coerentemente con le prerogative che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da ultimo modificato dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, conferisce al Commissario straordinario;

Ravvisata la complessità del programma generale dei prefati interventi e la necessità di disciplinare l'implementazione di misure strutturali, per la messa in sicurezza da frane o riduzione del rischio di alluvioni nelle aree metropolitane, in armonia con le misure incentrate sulla riqualificazione, sul monitoraggio e sulla prevenzione dei rischi emergenti;

Tenuto conto della necessità, coerentemente con le prerogative che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, attribuisce al Commissario straordinario, di adeguare la disciplina relativa ai contratti pubblici, prevedendo opportune e circoscritte misure di semplificazione, affinché gli interventi individuati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, possano essere realizzati, in ragione dell'urgenza, in un regime di assoluta efficacia e tempestiva esecuzione;

Tenuto conto del protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorità nazionale anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera *h)* del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana;

Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Con la presente ordinanza, il Commissario straordinario provvede, in esito a specifica segnalazione dei subcommissari per la ricostruzione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, al finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità dei territori colpiti, aventi nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023, riepilogati nell'Allegato «A» alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante. In tale elenco sono compresi anche gli interventi già realizzati e da realizzare da ANAS e RFI sulle infrastrutture in concessione, danneggiate dai richiamati eventi alluvionali.

2. In relazione al monitoraggio finora condotto circa l'attuazione delle ordinanze n. 8/2023, n. 12/2023, n. 13/2023 e n. 15/2023, nonché alle istanze pervenute dai soggetti attuatori e formulate di intesa con le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, il Commissario straordinario autorizza, altresì:

a) le rimodulazioni, in termini di importo complessivo dell'opera, degli interventi già compresi in allegato alle richiamate ordinanze, così come riepilogati in Allegato «B» del presente provvedimento;

b) le rettifiche al profilo finanziario degli interventi già compresi in allegato alle richiamate ordinanze, così come riepilogati in Allegato «C» del presente provvedimento.

Art. 2.

Principi generali e tipologia degli interventi

1. L'insieme degli interventi di cui al comma 1 e comma 2 del precedente art. 1, costituisce il piano degli interventi della presente ordinanza, di seguito denominato «piano».

2. Gli interventi del piano:

a) presentano il nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

b) rispondono al previsto carattere di urgenza, in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità.

3. Il predetto piano potrà essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate, di cui al successivo art. 5, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da ultimo modificato dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili in ragione delle gravi situazioni di pericolo che potrebbero essere rilevate in seguito. Le eventuali rimodulazioni e/o integrazioni del piano dovranno essere preventivamente approvate dal Commissario straordinario in esito a specifica richiesta, corredata da circostanziata relazione, elaborata a cura dei soggetti attuatori d'intesa con le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Il piano integrato o rimodulato sarà allegato a una specifica ordinanza commissariale e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario straordinario.

Art. 3.

Soggetti attuatori

1. Per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'art. 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati individua i soggetti attuatori.

2. In osservanza all'art. 5 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, i soggetti attuatori sono rappresentati dagli enti (regioni, province, enti locali ecc.) o da altri organismi di diritto pubblico, enti pubblici economici, società partecipate a controllo pubblico per i quali il Commissario straordinario provvede alla stipula di accordi al fine di procedere all'attribuzioni delle funzioni attuative.

3. Nella considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, si avvalgono del quadro derogatorio:

a) di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 13/2023 per tutti gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali e ferroviarie;

b) di cui all'art. 3 delle ordinanze n. 8/2023, n. 12/2023 e n. 15/2023 per tutti gli interventi di difesa idraulica.

Art. 4.

Procedura per l'erogazione dei finanziamenti

1. L'erogazione dei finanziamenti avverrà su istanza del soggetto attuatore in un'unica soluzione a saldo delle spese sostenute, ovvero in più fasi: acconto fino al 40% dell'importo degli interventi e successivi pagamenti intermedi/saldo, fino al 60% dell'importo degli interventi, secondo le modalità disciplinate al successivo comma.

2. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, i soggetti attuatori interessati, assumendone piena responsabilità, assicurano la predisposizione e l'invio alla struttura di supporto al Commissario straordinario (mediante posta elettronica certificata all'indirizzo commissarioricostruzione@pec.governo.it

di apposita istanza (format in allegato «D», per l'erogazione del finanziamento in un'unica soluzione, ovvero per l'acconto fino al 40% e per i pagamenti intermedi/saldo fino al 60%) ove si attesti:

a) l'espletamento delle attività tecnico-amministrative di approvazione del progetto e le verifiche di congruità tecnico-economica dell'offerta dell'operatore economico selezionato;

b) la sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto dell'intervento affidato, affinché sia dato corso ai conseguenti pagamenti, ivi compreso il nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'intervento eseguito per fronteggiare l'emergenza, confermando, altresì, che essi non sono stati ricompresi:

1) nei piani approvati o in corso di approvazione, anche a seguito di rimodulazione, a cura del Dipartimento della protezione civile;

2) nell'elenco degli interventi realizzati in regime di somma urgenza di cui all'ordinanza n. 6/2023 in data 25 agosto 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;

3) nell'elenco degli interventi di ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e sociosanitarie di proprietà pubblica e di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia di cui all'ordinanza n. 16/2023 in data 7 dicembre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione, da attuare nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

4) nell'elenco degli interventi di gestione materiali di cui all'ordinanza n. 17/2024 in data 9 gennaio 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione, da attuare nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

5) nell'elenco degli ulteriori interventi realizzati in regime di somma urgenza di cui all'ordinanza n. 19/2024 in data 12 gennaio 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione, da attuare nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

6) tra gli interventi finanziati con il «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica» di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

7) nell'elenco degli interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

8) nell'elenco degli interventi di ripristino delle strutture sportive e scolastiche di cui all'ordinanza n. 24/2024 in data 26 aprile 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione, da attuare nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

c) la regolarità amministrativa e fiscale, relativamente a tutti gli atti procedimentali adottati;

d) che i finanziamenti sono richiesti solo per la parte eventualmente non coperta da polizze assicurative, da altre forme di sussidio o di elargizioni di natura liberale, fino al raggiungimento del costo totale dell'intervento;

e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, con l'indicazione del conto corrente bancario o postale mediante il quale ricevere il pagamento delle somme da parte della struttura di supporto al Commissario straordinario;

f) l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP);

g) l'indicazione del Codice identificativo di gara (CIG); e sia allegata, solo all'atto della prima richiesta di erogazione del finanziamento, la seguente documentazione:

a) determina di affidamento della progettazione e dei lavori;

b) certificato di validazione del progetto (ai sensi dell'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) ovvero, per gli interventi che non richiedano specifica progettazione, le condizioni tecniche poste alla base dell'affidamento;

c) cronoprogramma dei lavori (ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);

d) quadro economico (ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), nonché documentazione amministrativa atta a giustificare le spese da sostenere (unica soluzione/acconto/SAL/saldo).

3. Il Commissario straordinario, ricevuta la documentazione di cui al comma 1, procede alle verifiche di completezza della stessa, in esito alle quali approva l'erogazione del finanziamento, adottando il decreto di concessione.

4. La struttura di supporto al Commissario straordinario trasferisce, in coerenza con le istanze di erogazione dei finanziamenti pervenute, le risorse sui conti correnti bancari o postali indicati dai soggetti attuatori responsabili degli interventi.

5. Al fine del perfezionamento della rendicontazione, su richiesta della struttura di supporto al Commissario straordinario, il soggetto attuatore dovrà trasmettere eventuale ulteriore necessaria documentazione, finalizzata all'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri relativi agli ulteriori interventi di difesa idraulica e di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali e ferroviarie di cui all'allegato «A» alla presente ordinanza, pari a complessivi euro 867.609.590,94, di cui euro 216.007.959,66 nell'EF 2024 ed euro 651.601.631,28 nell'EF 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

2. L'attività di rimodulazione autorizzata a valere sugli interventi di cui alle ordinanze n. 8/2023, n. 12/2023, n. 13/2023 e n. 15/2023 del Commissario straordinario, come opportunamente riepilogati nell'Allegato «B» alla presente ordinanza, produce una variazione incrementale, rispetto agli importi complessivi alle citate ordinanze n. 8/2023, n. 12/2023, n. 13/2023 e n. 15/2023, di euro 146.701.910,86.
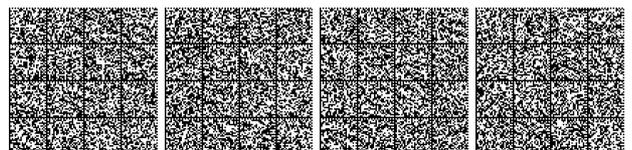
Art. 6.

Efficacia e obblighi di pubblicità

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023 ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Allegati:

Allegato «A» Riepilogo degli ulteriori interventi di difesa idraulica e di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali e ferroviarie, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;

Allegato «B» Riepilogo degli interventi, con profilo finanziario rimodulato, di difesa idraulica e di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, di cui alle ordinanze n. 8/2023, n. 12/2023, n. 13/2023 e n. 15/2023, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;

Allegato «C» Riepilogo degli interventi di difesa idraulica e di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, di cui alle ordinanze n. 8/2023, n. 12/2023, n. 13/2023 e n. 15/2023, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, caratterizzati da variazione della sola esigibilità;

Allegato «D» Istanza di erogazione del finanziamento.

Roma, 9 settembre 2024

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2554

AVVERTENZA:

La versione integrale dell'ordinanza sarà consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze/elenco-ordinanze/

24A05235

ORDINANZA 9 settembre 2024.

Adeguamento delle modalità di assunzione di personale tecnico o amministrativo alla disciplina introdotta dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, che ha modificato l'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, introducendo nuove modalità di selezione pubblica del personale. (Ordinanza n. 34/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Montegrimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

Vista le ordinanze n. 2/2023 e n. 3/2023 in data 31 luglio 2023, con le quali il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone rispettivamente la nomina del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a sub-commissari per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Vista l'ordinanza n. 30/2024 in data 18 luglio 2024, con la quale il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, a sub-commissario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», convertito con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha introdotto nell'art. 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, n. 100, il comma 8-*bis*, secondo il quale «Gli enti locali compresi nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino a un massimo complessivo di duecentocinquanta unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui sei dirigenti, centosessantaquattro funzionari e ottanta istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'art. 20-*ter*, comma 8, d'intesa con le regioni interessate»;

Tenuto conto dell'impatto degli eventi metereologici avversi che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e dell'elevato numero di procedimenti da istruire e facenti capo agli enti locali;

Ravvisata la necessità, da parte degli enti locali, di disporre di adeguate professionalità e di competenze indispensabili per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Considerata la comunicazione prot. n. PCM AKW67R5 0000681 in data 23 ottobre 2023 del Commissario straordinario, con la quale è stata richiesta, alla Regione Emilia-Romagna, la ricognizione delle esigenze di personale da assumere per la gestione dei procedimenti facenti capo agli enti locali che insistono nel proprio territorio;

Tenuto conto della nota in data 24 novembre 2023, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha rappresentato le suddette esigenze di personale, tenendo conto delle principali criticità registrate nello svolgimento delle attività degli enti locali compresi nei territori di competenza e indicando il relativo costo annuo pro-capite per singola categoria;

Considerata la comunicazione prot. n. PCM AKW67R5 0000682 in data 23 ottobre 2023 del Commissario straordinario, con la quale è stata richiesta, alla Regione Toscana, la ricognizione delle esigenze di personale da assumere per la gestione dei procedimenti facenti capo agli enti locali che insistono nel proprio territorio;

Tenuto conto della nota in data 6 novembre 2023, con la quale la Regione Toscana ha rappresentato le suddette esigenze di personale, tenendo conto delle principali criticità registrate nello svolgimento delle attività degli enti locali compresi nei territori di competenza e indicando il relativo costo annuo pro-capite per singola categoria;

Considerata la comunicazione prot. n. PCM AKW67R5 0000680 in data 23 ottobre 2023 del Commissario straordinario, con la quale è stata richiesta, alla Regione Marche, la ricognizione delle esigenze di personale da assumere per la gestione dei procedimenti facenti capo agli enti locali che insistono nel proprio territorio;

Tenuto conto della nota in data 13 novembre 2023 e della successiva integrazione in data 27 novembre 2023, con la quale la Regione Marche ha rappresentato le suddette esigenze di personale, tenendo conto delle principali criticità registrate nello svolgimento delle attività degli enti locali compresi nei territori di competenza e indicando il relativo costo annuo pro-capite per singola categoria;

Vista l'ordinanza n. 18 in data 9 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 26 gennaio 2024, foglio n. 257, con la quale sono state disciplinate le modalità mediante le quali provvedere
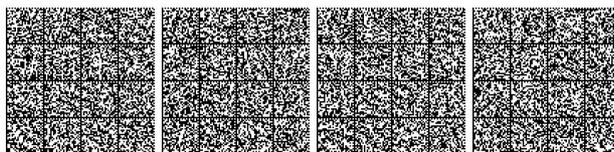
all'assunzione del personale tecnico e amministrativo, ai sensi dell'art. 20-*septies*, comma 8-*bis*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, introdotto dall'art. 23, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»;

Tenuto conto delle criticità emerse in sede di attuazione dell'ordinanza n. 18 in data 9 gennaio 2024 e rappresentate dai territori colpiti, relative alla difficoltà di procedere all'assunzione di personale tecnico e amministrativo mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti;

Considerate le osservazioni formulate dall'Agenzia regionale ricostruzioni della Regione Emilia-Romagna con nota in data 7 agosto 2024 e il relativo riscontro fornito dal Commissario straordinario alla ricostruzione con foglio n. PCM AKW67R5 0003497 in data 30 agosto 2024;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», che ha modificato l'art. 20-*septies*, comma 8-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, introducendo nuove modalità di selezione pubblica del personale tecnico e amministrativo, ampliando le facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione delle Forze di polizia, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle nuove disposizioni normative introdotte dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, modificando le modalità di assunzione del personale tecnico e amministrativo a supporto degli enti locali, già disciplinate dall'ordinanza n. 18 in data 9 gennaio 2024;

Acquisite l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

l'intesa della Regione Toscana;

l'intesa della Regione Marche.

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza apporta modifiche all'ordinanza n. 18/2024 in data 9 gennaio 2024, allo scopo di adeguare le modalità di assunzione di personale tecnico o amministrativo alla disciplina introdotta dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, richiamato in premessa, che ha modificato l'art. 20-*septies*, comma 8-*bis*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, introducendo nuove modalità di selezione pubblica del personale citato.

Art. 2.

Modifiche introdotte all'ordinanza n. 18/2024

1. L'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 18 in data 9 gennaio 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione è modificato come segue:

a) le parole: «dovrà avvenire mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi o, qualora non possibile, attraverso le modalità di cui al successivo comma 3» sono soppresse;

b) dopo le parole «in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente», sono inserite le seguenti: « è effettuata con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di polizia, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.»;

2. Il comma 3 dell'art. 3 è così sostituito:

a) «Gli enti locali interessati alle assunzioni di personale tecnico e amministrativo, nell'ambito della propria facoltà di regolamentare i rapporti obbligatori derivanti dagli accordi e convenzioni con i quali disciplinare le modalità di utilizzo delle graduatorie, possono prevedere, quale elemento di accelerazione, un termine di risposta agli interpelli di utilizzo delle stesse non superiore a quindici giorni.».

3. Il comma 5 dell'art. 3 è modificato come segue:

a) dopo le parole «una relazione sintetica, riepilogativa delle attività svolte dal personale assunto dai singoli enti locali», sono inserite le seguenti: «, specificando, altresì, da quali graduatorie e da quali amministrazioni è stato attinto il personale assunto.».

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili, ai sensi dell'art. 20-*septies*, comma 8-*bis*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del predetto decreto-legge.

Art. 4.

Efficacia e obblighi di pubblicità
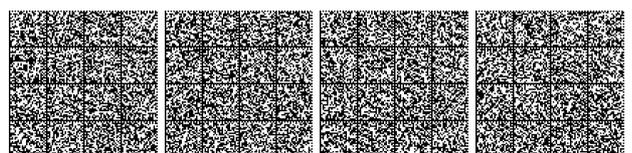
1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Com-

missario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Roma, 9 settembre 2024

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2553

AVVERTENZA:

La versione integrale dell'ordinanza sarà consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze/elenco-ordinanze/

24A05236

ORDINANZA 25 settembre 2024.

Disciplina delle modalità mediante le quali provvedere, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal regolamento del Parlamento europeo (UE) 2024/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Next Generation* UE), rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1a per le più urgenti necessità, segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico. (Ordinanza n. 35/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto 3 maggio 2023, con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, per far fronte alle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto delle regioni interessate;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, che ha modificato l'art. 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, prorogando, in considerazione della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione ancora in atto, l'incarico del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, foglio n. 1899, con il quale l'incarico di Commissario straordinario, conferito al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della *governance* multilivello in Europa;
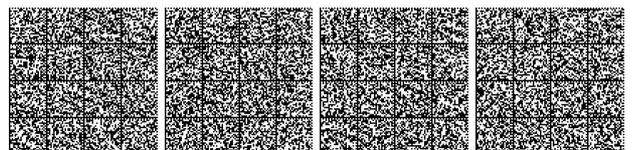
Viste le linee guida per la Strategia di *audit* 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, avente ad oggetto la «Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2024, n. 22, avente ad oggetto «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Considerato che nella descrizione della misura M2C4I2.1A riportata nella decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea (CID) del 2 maggio 2024:

si prevede che gli interventi individuati dal Commissario straordinario ricadano in particolare nelle Province di Ascoli Piceno, Bologna, Ferrara, Fermo, Firenze, Forlì-Cesena, Modena, Pesaro-Urbino, Ravenna, Reggio-Emilia, Rimini, e riguardino:

a) interventi per ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane. Gli interventi devono prevedere per quanto possibile soluzioni basate sulla natura e possono contemplare il riutilizzo dei materiali trasportati dalle alluvioni. Gli interventi dovrebbero inoltre promuovere, nella misura del possibile, l'adozione di pratiche sostenibili di gestione del suolo e dei terreni per favorire la resilienza a lungo termine dei suoli, arrestarne il degrado e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;

b) interventi di ripristino della rete dei trasporti. Gli interventi possono riguardare infrastrutture complementari (compresi i ponti) che hanno subito danni e che devono essere riparate;

c) interventi di ripristino degli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari;

ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01). L'investimento non prevede l'installazione o la sostituzione di caldaie a gas, né l'acquisto di veicoli.

Visto il traguardo M2C4-11 che prevede, nell'ambito della misura M2C4-I2.1A, entro il 30 settembre 2024, che una o più ordinanze del Commissario straordinario devono individuare l'elenco esatto degli interventi volti a ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, degli interventi di ripristino degli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari, e il numero totale di km di rete dei trasporti da ripristinare. Il valore del numero totale degli interventi ammonta ad almeno 1,2 miliardi di euro;

Visto il traguardo M2C4-11*bis* che prevede, nell'ambito della misura M2C4-I2.1A, entro il 30 giugno 2025, la notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per gli interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici. Il valore totale degli inviti da cui derivano tali aggiudicazioni ammonta ad almeno 1,2 miliardi di euro;

Visto il traguardo M2C4-11*ter* che prevede, nell'ambito della misura M2C4-I2.1A, entro il 30 giugno 2026, il completamento di:

a) almeno il 90% degli interventi per ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, individuati nelle ordinanze del Commissario straordinario;

b) interventi di ripristino della rete dei trasporti, per un certo numero di km individuati dalle ordinanze del Commissario straordinario;

c) almeno il 90% degli interventi volti a ripristinare gli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari, individuati nelle ordinanze del Commissario straordinario;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, ad edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

Vista l'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 10 ottobre 2023, foglio n. 2679, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

Vista l'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2023, foglio n. 2861, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;

Vista l'ordinanza n. 15/2023 in data 16 novembre 2023, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;

Visto l'art. 20-*novies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da ultimo modificato dall'art. 5 del decreto-legge 11 giugno 20204, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, nel quale sono indicati i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali;

Preso atto che le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche hanno:

rappresentato ulteriori esigenze di rimodulazione dei fabbisogni stanziati con i richiamati provvedimenti e di interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, con note in data 20 febbraio, 2 aprile, 11 marzo, 27 marzo, 28 marzo e 14 giugno 2024;

dichiarato il nesso di causalità dei citati interventi con gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, evidenziando l'assoluta necessità di effettuare gli interventi di messa in sicurezza al fine di preservare il territorio e la pubblica e privata incolumità;

Vista l'ordinanza n. 33/2024 in data 9 settembre 2024, con la quale si provvede al finanziamento dei citati ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, recentemente segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per le più urgenti necessità dei territori colpiti;

Ravvisata la complessità del programma generale dei prefati interventi e la necessità di disciplinare l'implementazione di misure strutturali, per la messa in sicurezza da frane o riduzione del rischio di alluvioni nelle aree metropolitane, in armonia con le misure incentrate sulla riqualificazione, sul monitoraggio e sulla prevenzione dei rischi emergenti;

Ravvisata in ragione dei presupposti di fatto e di diritto profilati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, l'assoluta necessità di procedere alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori in rassegna, in un regime di assoluta efficacia e tempestiva esecuzione, affinché sia tutelata e preservata la pubblica e privata incolumità, coerentemente con le prerogative che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, conferisce al Commissario straordinario;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 11, comma 2-*bis*, nella parte in cui è sancito che «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 in data 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Visto il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR), presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN in data 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 in data 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 9, comma 1, nella parte in cui viene specificato che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Tenuto conto che ai sensi del medesimo art. 9, comma 2, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati»;

Visto l'art. 17 del regolamento UE n. 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo", a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
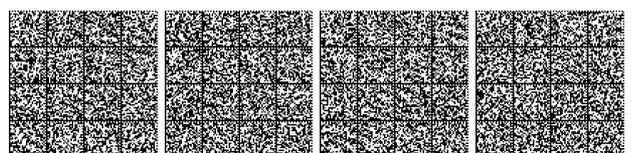
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Tenuto conto del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorità nazionale anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera *h)* del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Vista la convenzione quadro con Sogesid S.p.a., in data 10 febbraio 2024, «Per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100»;

Tenuto conto delle convenzioni in fase di definizione con altre società *in house* della pubblica amministrazione, con lo scopo di fornire supporto agli enti locali e/o ai soggetti attuatori, delegati dai presidenti delle regioni e specificati nelle richiamate ordinanze commissariali;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto n. 164 in data 3 maggio 2024 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante: «disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111;

Considerato che il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche è destinatario della nuova misura M2C4 - Investimento 2.1a - Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico nell'ambito della gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico - per un investimento pari a 1,2M1d€ di «progetti in essere» individuati e regolamentati da ordinanze, oggetto di ricognizione e definiti dal Commissario straordinario d'intesa con le regioni interessate;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea in data 2 maggio 2024, che modifica la decisione di esecuzione in data 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

Viste le note metodologiche trasmesse alle regioni con le comunicazioni del 22 febbraio 2024 e del 28 febbraio 2024, con cui il Commissario straordinario ha disposto, nell'ambito dei programmi infrastrutturali di cui alle richiamate ordinanze, l'individuazione degli interventi da ricomprendere nella citata misura;

Tenuto conto che l'investimento in titolo riguarda esclusivamente «progetti in essere», quindi, solo interventi già avviati e coperti da altri finanziamenti nazionali a legislazione vigente;

Al fine di assicurare il conseguimento dei «*milestone*» e «*target*» (M&*T)* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano nazionale degli investimenti complementari;

Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana;

Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina le modalità mediante le quali provvedere, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal regolamento del Parlamento europeo (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Next Generation* UE), all'attuazione e rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1a per le più urgenti necessità, segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico e riportati nell'allegato alla presente ordinanza. In particolare, in base agli elenchi degli interventi segnalati dalle citate regioni e regolamentati dalle ordinanze commissariali n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, n. 12/2023 in data 26 ottobre 2023, n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, n. 15/2023 in data 16 novembre 2023 e n. 33/2024 in data 9 settembre 2024, sono stati selezionati i programmi generali di intervento finalizzati all'attuazione di un insieme ampio ed articolato di interventi, per la messa in sicurezza da frane, la riduzione del rischio di alluvioni e altre misure strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico. Nello specifico, tali interventi oltre a garantire la messa in sicurezza delle zone edificate e dei bacini idrografici esposti al rischio idrogeologico, prevedono azioni mirate per il risanamento ambientale e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, garantendo un livello più elevato di controllo e di gestione del rischio di alluvione, nonché consentendo il ripristino e la riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico, delle infrastrutture viarie e ferroviarie e delle strutture socio-sanitarie.

Art. 2.

Soggetti attuatori
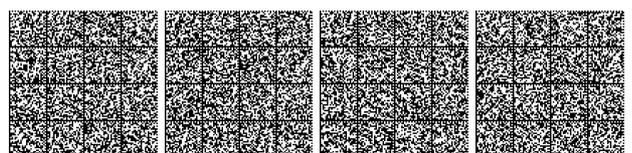
1. Per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'art. 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 lu-

glio 2023, n. 100, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 8 del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, individua i soggetti attuatori.

2. In osservanza all'art. 5 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, i soggetti attuatori sono rappresentati dagli enti (regioni, province, enti locali ecc.) o da altri organismi di diritto pubblico, enti pubblici economici, società partecipate a controllo pubblico per i quali il Commissario straordinario provvede alla stipula di accordi al fine di procedere all'attribuzioni delle funzioni attuative.

3. I soggetti attuatori di cui al comma 2, responsabili degli interventi dell'investimento 2.1a della misura M2C4, cui si applicano le disposizioni previste nella presente ordinanza, sono riepilogati in allegato.

4. Nella considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, si avvalgono del quadro derogatorio:

a) di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 13/2023, per tutti gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali e ferroviarie;

b) di cui all'art. 3 delle ordinanze n. 8/2023, n. 12/2023 e n. 15/2023, per tutti gli interventi di difesa idraulica.

Art. 3.

Modalità attuative

1. Come disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation* EU sarà utilizzato l'apposito sistema informatico ReGiS, in ottemperanza all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021).

2. In tale quadro, i soggetti attuatori saranno responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di progammazione e attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza. In particolare, i soggetti attuatori provvederanno, con cadenza mensile, ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili, ai fini delle operazioni di controllo e validazione.

3. I soggetti attuatori dovranno garantire nel rispetto della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea (CID) del 2 maggio 2024 le *Milestone/Target* di seguito riportate:

a) entro giugno 2025, l'aggiudicazione/stipula del contratto di appalto;

b) entro il 30 giugno 2026, attestato mediante l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, il completamento di:

almeno il 90% degli interventi per ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, individuati nelle ordinanze del Commissario straordinario;

interventi di ripristino della rete dei trasporti, per almeno 142,011 chilometri, come si evince dall'allegato alla presente ordinanza.

4. Inoltre, i soggetti attuatori dovranno tener conto, sia per gli interventi già avviati sia per quelli da avviare, delle condizionalità principali del PNRR, secondo le modalità semplificate come meglio descritto nel documento «Linee guide per i soggetti attuatori», di prossima emanazione.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria per gli oneri previsti dalla presente ordinanza, pari a complessivi euro 1.200.451.907,95 è già disposta a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come da ordinanze commissariali già emanate.

Art. 5.

Erogazione delle risorse finanziarie e circuito finanziario

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione dei progetti PNRR sono trasferite dalla struttura di supporto ai soggetti attuatori, sulla base di specifiche richieste (a titolo di anticipazione, quote intermedie e saldo) da questi ultimi effettuate, secondo le modalità già diramate dalle ordinanze commissariali.

2. Gli interventi riportati in allegato alla presente ordinanza trovano copertura nei limiti delle risorse assegnate allo scopo e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Art. 6.

Obblighi in materia di comunicazione e informazione

1. I provvedimenti attuativi degli interventi dovranno contenere indicazioni operative circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dal regolamento del Parlamento europeo (UE) n. 2021/241. In particolare, i destinatari finali del finanziamento in ambito PNRR dovranno riconoscere l'origine e assicurare la visibilità del finanziamento dell'Unione per mezzo dell'emblema dell'UE e la dicitura «finanziato dall'Unione europea - *Next Generation* EU» in tutte le attività condotte, secondo le indicazioni che saranno riportate nelle «Linee guide per i soggetti attuatori».

Art. 7.

Efficacia
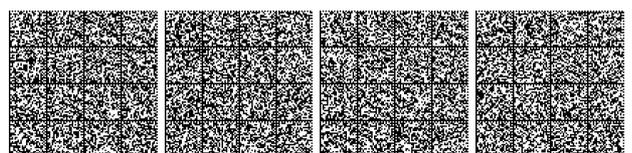
1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà ef-

ficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023), nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

2. La presente ordinanza è, altresì, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alle presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

ALLEGATI

Allegato – Piano degli interventi destinatari della misura;

Roma, 25 settembre 2024

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2560

AVVERTENZA:

La versione integrale dell'ordinanza sarà consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze/elenco-ordinanze/

24A05237

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 26 settembre 2024.

Autorizzazione all'instaurazione di un rapporto di lavoro con contratto individuale a tempo determinato, *ex* articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'incarico di segretario tecnico del sindaco di Roma Capitale, in deroga ai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni, in relazione alle complesse attività finalizzate alla realizzazione dell'evento giubilare. (Ordinanza n. 35).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3 - Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, dispone che «Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla misura di cui al comma 420 [ndr Misura M1C3 - Investimento 4.3 del PNRR], individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori»;

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427 [ndr società Giubileo S.p.a.], tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420 [ndr Misura M1C3 - Investimento 4.3 del PNRR], dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito, «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo limitatamente al pe-

riodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
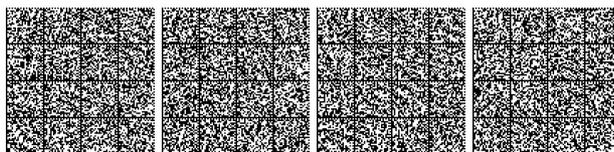
Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, con il quale è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, predisposto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, includendo nel predetto programma anche gli interventi già approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024, recante l'approvazione della proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell'art. 43, comma 4-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2024, recante l'integrazione degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025 - Progetto accoglienza;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, recante «Approvazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, e l'integrazione del piano delle azioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'art. 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

Visti:

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»;

Viste:

la convenzione di avvalimento sottoscritta in data 26 settembre 2022 tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a., come integrata dall'*addendum* di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023;

la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la convenzione di avvalimento, di cui al prot. n. RM/4610 del 26 agosto 2024, sottoscritta tra il Commissario straordinario e il Presidente della Regione Toscana, giusta azione della Giunta regionale Toscana n. 933 del 5 agosto 2024 a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate dal richiamato art. 13, con particolare riferimento all'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi e relativa realizzazione, all'autorizzazione delle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis*, e 195, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con quanto disposto con le su richiamate convenzioni, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», articolata in tre direzioni, come da ultimo integrata con la disposizione n. 32 del 15 dicembre 2023;

Dato atto che ai fini del supporto al Commissario straordinario nello svolgimento dei compiti e funzioni di cui è titolare, con ordinanza del sindaco di Roma Capitale n. 19 del 13 febbraio 2023, è stato costituito nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, l'ufficio di scopo denominato «Ufficio di raccordo tra Roma Capitale ed il Commissario straordinario per il Giubileo 2025»;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e successive modificazioni ed integrazioni, come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

la deliberazione di giunta capitolina n. 292 dell'8 agosto 2024, recante «Approvazione del codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato secondo le "Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche"»;
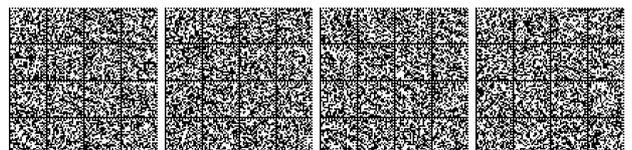
Visti:

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026 dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con disposizione commissariale n. 2 del 31 gennaio 2024;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 4 rubricato «Cessazione dal servizio per limiti di età» che, dispone:

al comma 1, che «Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età»;

al comma 3, che «Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie e quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio nonché le norme che prevedono il trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti fissi di età»;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 90, rubricato «Uffici di supporto agli organi di direzione politica» che dispone:

al comma 1, che «Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni»;

al comma 2, che «Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali»;

al comma 3-*bis*, che «Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale»;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare l'art. 33, comma 3, che dispone che «I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici [*omissis*], si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001»;

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'art. 5, comma 9, che, con riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2011, dispone che alle stesse «È fatto divieto [*omissis*] di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione [*omissis*]»;

il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, ed in particolare l'art. 11, comma 3, che dispone che «Il divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche»;

Richiamata la deliberazione della giunta capitolina n. 275 del 1° agosto 2024, recante «Modifiche e integrazioni all'assetto della macrostruttura capitolina ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvati con deliberazione della giunta capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Dato atto che:

l'art. 7-*bis* del su richiamato regolamento, al comma 1, dispone che «Per l'esercizio delle sue competenze politico-istituzionali, il sindaco si avvale degli uffici di diretta collaborazione previsti dall'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico nei confronti delle strutture dell'amministrazione e per la collaborazione ed il supporto nei rapporti con organi e soggetti esterni»;

la giunta capitolina, con la suddetta deliberazione n. 275/2024, nel modificare l'assetto della macrostruttura, ha inserito tra gli uffici di diretta collaborazione del sindaco, di cui al comma 2 dell'art. 7-*bis* del su richiamato regolamento, l'ufficio di segreteria tecnica al fine di garantire allo stesso il necessario supporto tecnico/istituzionale nell'esercizio delle funzioni istituzionali, di indirizzo e di controllo politico attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti in relazione agli sviluppi operativi delle attività e degli interventi funzionali ai progetti trasversali all'amministrazione capitolina;

Dato atto, altresì, che l'art. 8-*quinquies* del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale dispone:

al comma 1, che «Il sindaco può nominare alle sue dirette dipendenze un segretario tecnico, supportato da
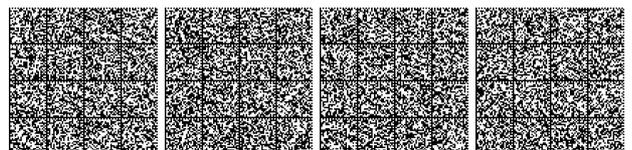
un apposito ufficio, con compiti di alta collaborazione ed assistenza in relazione ad appuntamenti internazionali di massima rilevanza per il ruolo della Capitale d'Italia e per la complessità delle correlate relazioni istituzionali;

al comma 3, che «Il segretario tecnico svolge funzioni di supporto specialistico del sindaco per la sua attività di indirizzo e controllo politico, fornendo il quadro informativo necessario all'assunzione di decisioni inerenti a scelte strategiche, anche promuovendo l'utilizzo di metodologie innovative per la valutazione degli impatti amministrativi»;

al comma 5, che «Al segretario tecnico non sono attribuite attività gestionali»;

Considerato che:

l'ormai prossimo avvio dell'evento giubilare, fissato al 24 dicembre 2024 con l'apertura della Porta Santa, vedrà l'amministrazione capitolina e la città tutta impegnate su diversi fronti, attese le ricadute dello stesso sull'intero territorio, data l'esigenza di organizzare sia la rete dei servizi che la rete dell'accoglienza, unitamente al sistema della sicurezza, latamente intesa;

tale circostanza, a motivo del notevole afflusso atteso di visitatori (pellegrini e turisti), esige il puntuale coordinamento delle diverse strutture dell'amministrazione capitolina a vario titolo coinvolte, in quanto funzionale ad assicurare la coerenza decisionale, stante la strategicità delle azioni da intraprendere, unita alla straordinaria rilevanza storica e politica, oltre che internazionale e mediatica, dell'evento in parola;

in relazione alle esigenze di coordinamento, celerità ed efficienza delle su menzionate attività trasversali funzionali alla celebrazione del Giubileo 2025, il sindaco di Roma Capitale all'esercizio delle funzioni istituzionali di indirizzo e di controllo politico in relazione agli sviluppi operativi delle attività e degli interventi funzionali ai progetti trasversali all'ente, deve potersi avvalere di una professionalità che, in forza dell'esperienza maturata, sia in possesso di dimostrate capacità di coordinamento e presidio e goda della sua piena fiducia;

Richiamati:

la richiesta di parere all'Avvocatura generale dello Stato, di cui alla nota prot. n. RM/2024/315, in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'adozione delle necessarie disposizioni, anche derogatorie, per la funzionalità delle strutture amministrative e del relativo personale, delle amministrazioni o degli enti in avvalimento, nonché della stessa struttura commissariale;

il riscontro fornito dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, laddove è dato leggere «... potrebbe, dunque, dirsi astrattamente ammissibile che la facoltà derogatoria [ndr di cui all'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021] si estenda anche all'adozione di misure che attengano alla funzionalità delle strutture e del personale delle amministrazioni e degli enti di cui il Commissario si avvale (e che constano essere la società Giubileo 2025, in virtù del comma 426 dell'art. 1 della legge n. 234/2021, e gli uffici di Roma Capitale, in virtù del comma 5-*bis* dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022)»;

Ritenuto che alla luce del predetto parere dell'Avvocatura, in relazione alle complesse attività finalizzate alla realizzazione dell'evento giubilare, tra i poteri derogatori commissariali di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, possa rientrare il conferimento all'amministrazione di Roma Capitale dell'autorizzazione all'adozione dei provvedimenti amministrativi volti all'instaurazione di un rapporto di lavoro con contratto individuale a tempo determinato, *ex* art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'incarico di segretario tecnico del sindaco in deroga ai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni;

Rilevato che il su menzionato parere dell'Avvocatura generale dello Stato richiama la necessità che le deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe (nel caso del richiamato comma 425, la finalizzazione all'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma 421, e la limitazione agli interventi urgenti di particolare criticità) e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]»;

Richiamato il comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea [...]»;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

1) sulla base di quanto previsto dal comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, che l'amministrazione di Roma Capitale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, in relazione alle complesse attività finalizzate alla realizzazione dell'evento giubilare, da svolgere sotto il coordinamento e le direttive del Commissario straordinario, è autorizzata ad adottare i relativi provvedimenti amministrativi per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con contratto individuale a tempo determinato, *ex* art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'incarico di segretario tecnico del sindaco in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012;
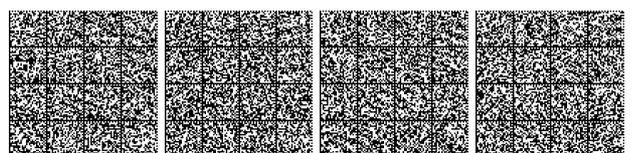
2) che la durata del contratto, di cui al precedente punto 1, non potrà eccedere il 31 dicembre 2025;

3) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 26 settembre 2024

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

24A05157

ORDINANZA 30 settembre 2024.

Giubileo 2025 - Intervento n. 122 «Riqualificazione di piazza Risorgimento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2024. Revoca dell'ordinanza commissariale n. 4 dell'8 febbraio 2023. (Ordinanza n. 36).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo.[...]»;

Visti, inoltre, i commi 437, 438 e 439 del citato art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dei quali vengono disciplinati i poteri commissariali per le ipotesi di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui al citato comma 422, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, con il quale è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, includendo nel predetto programma anche gli interventi già approvati in forza del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, di seguito «Programma dettagliato»;
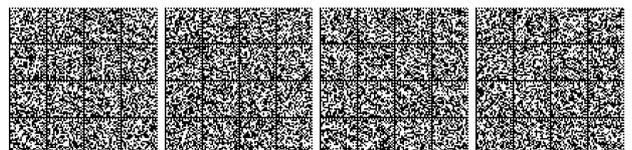
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024, recante l'approvazione della proposta di aggiornamento del programma dettagliato;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2024, recante l'integrazione degli interventi del programma dettagliato;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2024, recante modifiche al programma dettagliato, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, relativamente alla riformulazione dell'intervento 122, di cui all'Allegato 1 del citato decreto, che assume la denominazione «Riqualificazione di piazza Risorgimento» e al cui finanziamento si provvede con le risorse in conto capitale previste dall'art. 1, comma 488, della citata legge n. 213/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025 - Progetto Accoglienza;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, di modifica e rimodulazione del programma dettagliato;

Visti, inoltre:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015, con la quale stato approvato il nuovo Piano generale del traffico urbano (PGTU);

la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 14 del 22 febbraio 2022, con la quale è stato approvato il Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS);

lo statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione del consiglio comunale n. 231 del 10 dicembre 2004, con la quale è stato approvato il «Patto per la mobilità»;

l'ordinanza commissariale del sindaco di Roma, commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità, n. 2 del 12 ottobre 2006, con la quale è stato approvato il Piano Parcheggi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* dell'O.P.C.M. n. 3543/06;

le ordinanze commissariali n. 52 e n. 53 del 27 luglio 2007, n. 98 del 13 febbraio 2008 e n. 129 del 27 novembre 2008, con le quali il sindaco di Roma, commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità (di seguito «CDETM»), ha approvato la rimodulazione e l'integrazione, con inserimento di nuovi interventi, del Piano Parcheggi approvato con la citata ordinanza commissariale n. 2/2006;

l'ordinanza del sindaco-CDETM n. 379 del 9 giugno 2011, con la quale è stato approvato il progetto del parcheggio di via della Giuliana (prot. n. ETM/2199 del 1° giugno 2011) inserito nel Piano Parcheggi;

la Convenzione rep. n. 21.963 de Racc. n. 9.650 a rogito del notaio A. M. Becchetti sottoscritta in data 28 luglio 2011 da Roma Capitale con la C.A.M. S.r.l. (oggi CAM S.p.a.) per la concessione del diritto di superficie su un'area di proprietà comunale (e/o relativo sottosuolo) sita in Roma, via della Giuliana, per la realizzazione di un parcheggio ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 122 del 24 marzo 1989 e dell'ordinanza del sindaco-CDETM n. 379 del 9 giugno 2011;

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 dell'8 febbraio 2023 con la quale, in relazione all'intervento 34 «Riqualificazione piazza Risorgimento con parcheggio interrato, passaggio pedonale e servizi», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, è stata disposta la modifica del Piano urbano Parcheggi di Roma Capitale, di cui alle citate ordinanze commissariali n. 2/2006, n. 52/2007, n. 53/2007, n. 98/2008 e n. 129/2008 consistente nella delocalizzazione del parcheggio da realizzare in via della Giuliana da parte della società C.A.M. (codice intervento B1.1- 097) a piazza del Risorgimento;

Premesso che:

tra gli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025, di cui al programma dettagliato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, figurava, quale intervento n. 34, la «Riqualificazione piazza Risorgimento con parcheggio interrato, passaggio pedonale e servizi» che prevedeva la riqualificazione superficiale di piazza del Risorgimento, rispetto alla quale la società Giubileo 2025 Spa era stata individuata quale soggetto attuatore;

il citato intervento, in considerazione della stretta vicinanza alla Città del Vaticano, costituisce uno degli interventi simbolo per la città di Roma e deve essere necessariamente realizzato ed ultimato compatibilmente con l'avvio e lo svolgimento delle celebrazioni giubilari;

ai fini di un complessivo progetto di riqualificazione della piazza *de quo*, volto a rispondere alle esigenze di sosta rilevate per la zona, nonché diretto al miglioramento della disciplina e della sicurezza del traffico veicolare e pedonale dell'area e di quello lungo la direttrice via Ottaviano/via di Porta Angelica e all'ampliamento degli spazi pedonali di superficie, in coerenza con i su richiamati atti di pianificazione della mobilità, la predetta ordinanza commissariale n. 4/2023 ha disposto il trasferimento, per attrazione, nel sito di piazza del Risorgimento del parcheggio interrato, originariamente previsto in via della Giuliana dal Piano urbano dei parcheggi di Roma Capitale;

l'intervento di cui sopra prevedeva la riqualificazione della piazza del Risorgimento attraverso:

la realizzazione di un parcheggio interrato, per complessivi duecentottantotto posti auto, in parte pertinenziali ed in parte a rotazione;

la realizzazione di passaggi pedonali in sottosuolo, al fine di garantire la sicurezza dei flussi pedonali di attraversamento della piazza, con sistemi di ascensori per il superamento delle barriere architettoniche;

la realizzazione di spazi destinati a servizi di accoglienza (bagni pubblici, servizi informativi e di orientamento turistico);

la riqualificazione di tutta la superficie di piazza del Risorgimento, in vista del Giubileo 2025, al fine di garantire i flussi veicolari del trasporto pubblico locale (su gomma e su ferro), la ridefinizione degli spazi di sosta nell'area di accesso alla piazza e sulla piazza stessa, il rifacimento del manto stradale, dei percorsi pedonali, dei marciapiedi e delle aree a verde;

con la medesima ordinanza commissariale n. 4/2023 si dava atto che la società CAM S.p.a. si dichiarava disponibile a provvedere alla predisposizione e presentazione, a propria cura e spese, della progettazione del parcheggio in piazza del Risorgimento comprensiva del nuovo parcheggio interrato e della redazione del nuovo piano economico-finanziario del parcheggio stesso;

a seguito della richiamata ordinanza commissariale n. 4/2023 iniziava una serie di attività di verifica della progettazione preliminare proposta dalla società CAM S.p.a., con particolare riferimento alle complesse attività di spostamento di sottoservizi di particolare rilevanza strutturale presenti nel sottosuolo oltreché delle infrastrutture di mobilità e di natura commerciale e turistica, poste nel soprassuolo, alle verifiche di compatibilità dell'intervento con le necessità correlate alla realizzazione del parcheggio, nonché alle possibili interferenze, in tema di viabilità e di mobilità, con altri interventi, inclusi nel programma giubilare o in altre programmazioni di opera in un quadrante urbano strettamente connesso e limitrofo all'area Vaticana;

Considerato che:

con nota prot. n. 88 del 13 marzo 2023, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al numero RM/456, la società C.A.M. S.p.a. rappresentava che le risorse complessivamente previste per la riqualificazione di piazza del Risorgimento, di cui all'intervento n. 34, non sarebbero state sufficienti a sostenere la piena realizzabilità del progetto, garantita dal necessario equilibrio del piano economico-finanziario dell'intervento e richiedeva, pertanto, l'ampliamento dei posti del parcheggio interrato dai duecentottantotto inizialmente previsti a quattrocentonovantanove;

con nota prot. n. RM/897 del 5 maggio 2023, il Commissario straordinario trasmetteva, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, la proposta di programma dettagliato degli interventi essenziali, unitamente alla relazione tecnica sulle modifiche al programma dettagliato degli interventi giubilari, approvato con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, illustrante ulteriori esigenze di modifica e rimodulazione di alcuni interventi essenziali ed indifferibili, tra i quali quello relativo a piazza del Risorgimento;

il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023, nell'approvare il su richiamato programma dettagliato, ridefiniva l'intervento *de quo*, che assumeva la denominazione di «Riqualificazione piazza Risorgimento con parcheggio interrato, passaggio pedonale e servizi» ed il numero 122 (*ex* 34), prevedendo la modifica del soggetto attuatore individuato in Roma Capitale, in sostituzione della società Giubileo 2025 Spa, la riqualificazione superficiale della piazza con il mantenimento dell'anello tranviario, il recupero di spazi e percorsi pedonali che potessero consentire l'attraversamento in sicurezza della piazza stessa, senza ricorrere alla realizzazione del sottopasso, aree con servizi di accoglienza e servizi igienici per i pellegrini, a completamento della vocazione prevalentemente pedonale assegnata alla stessa e la possibilità di valutare, in sede di progettazione, l'ampliamento del numero dei posti auto da realizzare nel parcheggio interrato;

Considerato, altresì, che:

nel corso delle attività di definizione della progettazione dell'intervento in parola e delle verifiche tecniche effettuate da parte delle strutture preposte dell'Amministrazione Capitolina, soprattutto in materia di mobilità e viabilità, con il contributo tecnico di professionisti appositamente incaricati da società Giubileo 2025 Spa, sono state ricercate soluzioni progettuali che consentissero di mantenere un equilibrio tra la necessità di impedire il decremento del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento a quello tramviario, e l'esigenza sia di garantire i flussi pedonali in sicurezza sia la realizzazione dell'infrastruttura di parcheggio;

ad esito delle verifiche condotte dalle competenti strutture di Roma Capitale è emersa un'insuperabile incompatibilità tra i tempi tecnici necessari per l'attuazione del progetto, comprendente sia la realizzazione del parcheggio interrato sia la riqualificazione di Piazza del Risorgimento, e i tempi di avvio dell'anno giubilare, fissato dal Santo Padre al 24 dicembre 2024, data di apertura della Porta Santa.

Atteso che:

la particolare rilevanza urbana di piazza del Risorgimento, nodo centrale di interscambio della viabilità cittadina, pedonale e veicolare e ambito urbano naturale di collegamento tra il territorio vaticano, via Ottaviano e via di Porta Angelica, comporta che gli interventi volti alla sua riqualificazione si debbano necessariamente concludere in tempi coerenti con il regolare svolgimento delle celebrazioni del Giubileo 2025;

il ritardo nella realizzazione dell'intervento in parola implicherebbe, infatti, il mantenimento sulle aree interessate di cantieri che, oltre a rappresentare una fonte di potenziale pericolo per i cittadini nonché per le migliaia di turisti e pellegrini attesi, andrebbe a rendere le stesse inaccessibili e inutilizzabili, rappresentando quindi una criticità insostenibile per il regolare svolgimento dell'evento giubilare;

pertanto, il Commissario straordinario, con nota prot. n. RM/739 del 14 febbraio 2024, ha trasmesso la proposta di modifica del programma dettagliato, già approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023, corredata dei relativi allegati in relazione all'intervento diretto alla riqualificazione di piazza del Risorgimento rappresentando, tra l'altro, come il nuovo progetto preveda la ristrutturazione della sola superficie della piazza, nodo centrale e strategico per i flussi di ingresso e di deflusso da Piazza San Pietro, con esclusione del parcheggio interrato, la cui realizzazione era *medio tempore* «divenuta incompatibile per garantire il regolare svolgimento dell'anno giubilare», nonché l'individuazione, nella società Giubileo 2025 Spa, del nuovo soggetto attuatore, stante lo stretto collegamen-

to dell'intervento *de quo* con l'intervento n. 4 recante «Riqualificazione percorso pedonale via Ottaviano/San Pietro», che vede, quale soggetto attuatore, la medesima società;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2024, nell'approvare la modifica del programma dettagliato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, ridefiniva l'intervento n. 122, che assumeva la denominazione di «Riqualificazione di Piazza Risorgimento», prevedendo la riqualificazione della sola parte superficiale di piazza del Risorgimento, il mantenimento dell'anello tramviario e la realizzazione dei passaggi pedonali e dei servizi, stante l'incompatibilità con i tempi di avvio e svolgimento del Giubileo 2025 della realizzazione del parcheggio interrato e delle opere indicate nell'ordinanza commissariale n. 4/2003, nonché l'affidamento a società Giubileo Spa del ruolo di soggetto attuatore in precedenza affidato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, a Roma Capitale;

Richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 21-*quinquies*, il quale al comma 1 dispone che «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge [...]»;

Ritenuto che:

il preminente l'interesse pubblico, coincidente nella riqualificazione della piazza del Risorgimento in tempi strettamente coerenti e compatibili con l'inizio delle celebrazioni giubilari, ha orientato la scelta di ridefinire, con l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2024, l'intervento n. 122 escludendo dallo stesso la realizzazione del parcheggio interrato a piazza del Risorgimento divenuto, per le ragioni su esposte, ormai non più realizzabile in tempi compatibili con l'avvio del Giubileo 2025;

che la nuova situazione di fatto, come sopra rappresentata e formalizzata nel su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2024, rende necessario procedere alla revoca della su richiamata ordinanza commissariale n. 4/2023;

Dato atto che:

l'ufficio di supporto al Commissario straordinario, istituito con disposizione commissariale n. 1/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con nota prot. RM/3293 del 18 giugno 2024, ha comunicato alla CAM S.p.a., ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'ordinanza commissariale n. 4/2023;

con successiva nota, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/3489 del 27 giugno 2024, la CAM S.p.a. ha trasmesso la propria memoria *ex* art. 10 della legge n. 241/1990 successive modificazioni ed integrazioni con la quale ha chiesto una modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2024, che prevedesse il ripristino del più ampio intervento di riqualificazione della piazza, comprensivo anche della realizzazione del parcheggio interrato, come declinato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, da realizzarsi a conclusione dell'evento giubilare, proponendo al contempo un intervento di sistemazione provvisoria della piazza che consentisse l'accoglienza di turisti e pellegrini da completarsi prima dell'apertura dell'anno giubilare;

Dato atto, altresì, che:

quanto osservato dalla società CAM S.p.a. nella su richiamata memoria non ha fornito elementi utili a una determinazione del Commissario straordinario diversa dall'adozione del provvedimento di revoca, posto che il progetto di riqualificazione della piazza del Risorgimento, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2024, consente di garantire il preminente interesse pubblico alla piena accessibilità e fruibilità dell'area, in condizioni di sicurezza, da parte dei cittadini nonché dei turisti e dei pellegrini attesi per le celebrazioni giubilari;

tale progetto, inoltre, nella sua articolazione per stralci funzionali, consentirà, in tempi compatibili con l'inizio delle celebrazioni giubilari, un nuovo e più funzionale assetto della piazza, anche al fine di non gravare la cittadinanza di ulteriori disagi connessi alla permanenza dei cantieri;

il mantenimento, pertanto, del provvedimento commissariale *de quo*, con il quale era stata prevista, nell'ambito del Piano urbano parcheggi di Roma Capitale, la delocalizzazione del parcheggio da via della Giuliana a piazza del Risorgimento, risulterebbe, allo stato, esorbitante il perimetro dei poteri attribuiti al Commissario straordinario, considerata la mancata inclusione della realizzazione del parcheggio in questione nella definizione del programma dettagliato degli interventi giubilari, approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2024 e confermata dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024;

la realizzazione di un parcheggio interrato a piazza del Risorgimento, anche sulla base delle motivazioni poste a base dell'ordinanza in oggetto, fra le quali anche quelle avanzate dal Municipio I di Roma Capitale, relativamente alla ragionevole opportunità di recupero di superfici pubbliche da sottrarre alla sosta dei veicoli, potrà conseguentemente essere rimessa alla valutazione degli organi competenti di Roma Capitale, una volta concluso l'anno giubilare, garantendo il necessario coordinamento con la realizzazione del progetto di riqualificazione di piazza del Risorgimento;

con la revoca dell'ordinanza commissariale n. 4 dell'8 febbraio 2023, stante la reviviscenza della disposizione del Piano urbano Parcheggi, approvato con la citata ordinanza commissariale del sindaco di Roma, CDETM n. 2 del 12 ottobre 2006, come modificato/integrato da successivi provvedimenti commissariali, tra i quali l'ordinanza del CDETM n. 129 del 27 novembre 2008, relativamente alla localizzazione del parcheggio in via della Giuliana, di cui al
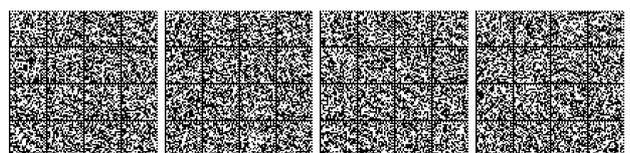
codice intervento B1.1- 097, si conferma dell'efficacia della Convenzione Rep. n. 21.963 de Racc. n. 9.650, a rogito del notaio A. M. Becchetti, sottoscritta in data 28 luglio 2011 da Roma Capitale con la società C.A.M. s.r.l. (oggi CAM S.p.a.) per la concessione del diritto di superficie sull'area di proprietà comunale (e/o relativo sottosuolo) sita in Roma, via della Giuliana, per la realizzazione di un parcheggio ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989 e dell'ordinanza del sindaco-commissario delegato n. 379/2011;

Dato atto, infine, che:

per quanto attiene le disposizioni di cui all'art. 21-*quinquies*, comma 1 e comma 1-*bis*, nella sola parte afferente all'obbligo di indennizzo a carico dell'amministrazione, si ritiene che nessun indennizzo debba essere riconosciuto alla CAM S.p.a. in quanto, come dato atto nell'ordinanza n. 4/2023, la società stessa ha comunicato, oltre alla disponibilità alla ricollocazione del parcheggio interrato a piazza del Risorgimento, comprensiva del nuovo piano economico-finanziario del parcheggio nonché delle opere necessarie alla realizzazione dell'intervento giubilare, così come previsto nei provvedimenti del Governo sopra citati, di assumere in proprio gli oneri finanziari della progettazione unitaria del parcheggio interrato e degli interventi nel sottosuolo e di riqualificazione superficiale inclusi nell'intervento giubilare di piazza del Risorgimento, senza avere nulla a pretendere qualora la stessa progettazione, per motivazioni insuperabili, non fosse stata approvata dai competenti organi pubblici;

la progettazione inerente la realizzazione dell'intervento, come originariamente previsto su piazza del Risorgimento, non è mai stata sottoposta alla formale approvazione da parte degli organi istituzionali competenti, attese le problematiche tecniche e amministrative insorte nelle verifiche preliminari delle proposte progettuali nonché la richiesta, avanzata dalla società CAM S.p.a. di modificare le dimensioni del parcheggio, discostandosi dalla previsione iniziale di posti auto, per garantire un equilibrio economico finanziario dell'opera;

non sussistono, pertanto, evidenze che possano rappresentare pregiudizi a carico della società CAM S.p.a. a fronte dei quali possa maturare il diritto ad un qualunque indennizzo attesi i motivi di preminente interesse pubblico che hanno originato la ridefinizione dell'intervento n. 122 del programma dettagliato, con esclusione della realizzazione, in quell'ambito, del parcheggio a piazza del Risorgimento;

Ritenuto, altresì, che limitatamente alla localizzazione di un parcheggio interrato in via della Giuliana, è necessario disporre, in applicazione della disposizione di cui al citato comma 425, dell'art. 1, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, la revoca dell'ordinanza commissariale n. 4 dell'8 febbraio 2023 in conseguenza della quale, stante la reviviscenza delle disposizione del Piano urbano parcheggi di Roma Capitale, approvato con la citata ordinanza commissariale del sindaco di Roma – CDETM n. 2 del 12 ottobre 2006, come modificato/integrato da successivi provvedimenti commissariali, tra i quali l'ordinanza del CDETM n. 129 del 27 novembre 2008, si conferma l'efficacia della Convenzione Rep. n. 21.963 de Racc. n. 9.650, a rogito del notaio A. M. Becchetti, sottoscritta in data 28 luglio 2011 da Roma Capitale con la società C.A.M. per la concessione del diritto di superficie sull'area di proprietà comunale (e/o relativo sottosuolo) sita in Roma, via della Giuliana, per la realizzazione di un parcheggio ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 122 del 24 marzo 19891 e dell'ordinanza del sindaco-CDETM n. 379 del 9 giugno 2011;

Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Dispone:

Con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) la revoca dell'ordinanza commissariale n. 4 dell'8 febbraio 2023, con conseguente:

a) limitatamente alla localizzazione di un parcheggio interrato in via della Giuliana, reviviscenza delle disposizioni del Piano urbano Parcheggi, approvato con la citata ordinanza commissariale del sindaco di Roma, commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità n. 2/2006, come modificato/integrato da successivi provvedimenti commissariali, tra i quali l'ordinanza del CDETM n. 129/2008;

b) confermare l'efficacia della Convenzione Rep. n. 21.963 de Racc. n. 9.650, a rogito del notaio A. M. Becchetti, sottoscritta in data 28 luglio 2011 da Roma Capitale con la società C.A.M. per la concessione del diritto di superficie sull'area di proprietà comunale (e/o relativo sottosuolo) sita in Roma, via della Giuliana, per la realizzazione di un parcheggio ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989 e dell'ordinanza del sindaco CDETM n. 379/2011;

2) la trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) la trasmissione, a cura della Direzione 3 dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario, della presente ordinanza alla Società CAM S.p.a.;

4) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 di «attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 30 settembre 2024

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

24A05184

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 ottobre 2024.

Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, concernente l'istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV. (Determina n. 112/2024).

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (di seguito «Regolamento»), a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (di seguito «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 4 novembre 2004, n. 259;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007, Supplemento ordinario n. 6;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 5-7 luglio 2023 con il quale si è deliberata l'istituzione della Nota AIFA 101;

Vista la delibera n. 33 del 27 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione della Nota AIFA n. 101, relativa ai criteri di prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali AVK e NAO/DOAC nella profilassi e nel trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di EP e TVP;

Vista la determina AIFA n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 237 del 10 ottobre 2023, recante «Istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV»;

Vista la determina AIFA n. DG 394/2023 del 13 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 17 ottobre 2023, con la quale, su motivata richiesta delle regioni, è stata disposta la sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101;

Vista la determina AIFA n. DG 01/2024 del 2 gennaio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2024, con la quale, su motivata richiesta del Coordinamento nazionale farmaceutica di differimento dell'applicazione della Nota 101 (prot. 164695 del 27 dicembre 2023), è stata disposta l'ulteriore sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101, fino al 9 aprile 2024;

Vista la determina AIFA n. DG 81/2024 del 28 marzo 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2024, con la quale, ai fini di un successivo approfondimento da parte della Commissione scientifica ed economica dell'AIFA, è stata disposta l'ulteriore sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101, fino alla data dell'8 luglio 2024;

Vista la determina AIFA n. DG 101/2024 del 5 luglio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2024, con la quale, su motivata richiesta del Coordinamento nazionale farmaceutica di differimento dell'applicazione della Nota 101 (prot. 164695 del 27 dicembre 2023), è stata disposta l'ulteriore sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101, fino al 6 ottobre 2024;

Preso atto, inoltre, delle criticità dei percorsi diagnostici-terapeutici, rilevate con la nota del 1° dicembre 2023 dalle società scientifiche maggiormente rappresentative coinvolte nella gestione delle terapie antitrombotiche nel tromboembolismo venoso;

Considerato che con determina AIFA n. DG 97/2024 del 17 giugno 2024 a supporto della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) è stato costituito il «Tavolo tecnico per la revisione delle Note AIFA e dei piani terapeutici (PT)» con lo scopo di effettuare una revisione delle Note AIFA e dei PT attualmente vigenti, per individuare gli ambiti in cui operare una semplificazione dell'attuale regolamentazione sulla base delle nuove evidenze scientifiche;

Ritenuto necessario, alla luce delle criticità segnalate e dell'attività del «Tavolo tecnico per la revisione delle Note AIFA e dei piani terapeutici (PT)», attendere gli esiti istruttori di detto tavolo al fine di consentire alla Commissione scientifica ed economica dell'AIFA (CSE) un'eventuale rivalutazione delle decisioni precedentemente assunte;

Determina:

Art. 1.

Differimento degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023

Per i motivi di cui in premessa, l'efficacia della determina AIFA n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, già sospesa con determina AIFA DG 394/2023 del 13 ottobre 2023, determina AIFA DG 01/2024 del 2 gennaio 2024, determina AIFA DG 81/2024 del 28 marzo 2024 e determina AIFA DG 101/2024 del 5 luglio 2024, è ulteriormente differita alla data del 4 gennaio 2025.

Fino a tale data restano applicabili le modalità prescrittive e di erogazione vigenti anteriormente alla determina n. 385/2023 per i medicinali a base dei principi attivi «warfarin», «acenocumarolo», «dabigatran», «apixaban», «edoxaban» e «rivaroxaban», rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale per la terapia anticoagulante orale nella profilassi e nel trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di EP e TVP.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2024

Il direttore: RUSSO

24A05263

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tapentadolo, «Palexia».

Estratto determina AAM/PPA n. 759/2024 del 27 settembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), limitatamente a quanto segue:

tipo II C.I.6.a), modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette per eliminazione del limite di settantadue ore per la durata massima di trattamento del dolore acuto nella popolazione pediatrica;

aggiornamento del foglio illustrativo, per il solo dosaggio 4mg/ml, in accordo alla linea guida eccipienti EMA/CHMP/302620/2017 Rev. 2;

modifiche editoriali ed in accordo alla versione corrente del QRD *template*;

conseguente modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette e adeguamento del paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto nazionale a quello common

relativamente al medicinale PALEXIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 041571011 - «4 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in hdpe da 100 ml con chiusura a prova di bambino e siringa per somministrazione orale con adattatore;

A.I.C. n. 041571023 - «20 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in hdpe da 100 ml con chiusura a prova di bambino e siringa per somministrazione orale con adattatore;

A.I.C. n. 041571035 - «20 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in hdpe da 200 ml con chiusura a prova di bambino e siringa per somministrazione orale con adattatore .

Codice di procedura europea: DE/H/2020/010-011/II/050.

Codice Pratica: VC2/2022/606.

Titolare A.I.C.: Grünenthal Italia S.r.l., (codice fiscale 04485620159) con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 16 - 20124, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05187

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di citalopram, «Citalopram Sandoz BV».

Estratto determina AAM/PPA n. 760/2024 del 27 settembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.2.b, aggiornamento dei paragrafi 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.2, 5.3, 6.5, 6.6, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette per adeguamento al medicinale di riferimento, modifiche editoriali e in accordo al QRD *template* relativamente al medicinale CITALOPRAM SANDOZ BV (A.I.C. n. 038238) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: SE/H/1641/001-004/II/059.

Codice pratica: VC2/2019/712.

Titolare A.I.C.: Sandoz BV, con sede legale e domicilio fiscale in Veluwezoom 22, 1327, Ah Almere-Olanda.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05188

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Numeta».

Estratto determina AAM/PPA n. 769/2024 del 27 settembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (Svezia):

tipo II - B.II.z) Modifica dei paragrafi 4.2 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo a seguito di richieste del PRAC - procedura PSUSA/00010190/202112 riguardanti la qualità di produzione di NUMETA relativa ai «globuli gialli»/aspetto atipico;

codice pratica: VC2/2022/518;

n. procedura: SE/H/0918/002-004/II/051;

tipo II – C.I.4) Modifica dei paragrafi 4.4, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo;

codice pratica: VC2/2023/523;

n. procedura: SE/H/0918/002-004/II/056,

relativamente al medicinale «Numeta» nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

040774022 - «G16E emulsione per infusione» 6 sacche da 500 ml a 3 camere non PVC;

040774034 - «G19E emulsione per infusione» 6 sacche da 1000 ml a 3 camere non PVC;

040774059 - «G16E emulsione per infusione» 1 sacca da 500 ml a 3 camere non PVC;

040774061 - «G19E emulsione per infusione» 1 sacca da 1000 ml a 3 camere non PVC;

040774073 - «G13E emulsione per infusione» 10 sacche da 300 ml a 3 camere non PVC;

040774085 - «G13E emulsione per infusione» 1 sacca da 300 ml a 3 camere non PVC.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via del Serafico n. 89 - 00142 Roma, codice fiscale 00492340583.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogi-

co o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05189

Rettifica della determina AAM/PPA n. 526/2023 del 10 agosto 2023 concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossicodone cloridrato/naloxone cloridrato, «Targin».

Estratto determina di rettifica AAM/PPA n. 761/2024 del 27 settembre 2024

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/PPA n. 526/2023 del 10 agosto 2023, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 194 del 21 agosto 2023, concernente l'autorizzazione di nuove confezioni del medicinale TARGIN, della società Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l., con sede legale in - via Filippo Turati n. 40 - 20121 Milano, codice fiscale: 03859880969.

Laddove riportato nella determina:

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNRL – medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta

leggasi:

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

ed altresì,

laddove riportato in estratto:

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNRL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta

leggasi:

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Titolare A.I.C.: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l., con sede legale in - via Filippo Turati n. 40 - 20121 Milano, codice fiscale: 03859880969.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05190

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di abiraterone, «Abiraterone Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 758/2024 del 27 settembre 2024

È autorizzata la variazione tipo IA B.II.e.5.a.1) con la conseguente immissione in commercio del medicinale ABIRATERONE ZENTIVA nella confezione di seguito indicata:

confezione «500 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049755046 (base 10) 1HGDX6 (base 32);

principio attivo: abiraterone acetato;

codice pratica: C1A/2024/1624;

codice di procedura europea: NL/H/5242/001/IA/009.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in Via P. Paleocapa, 7, 20121, Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNRL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti urologo e oncologo).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05191

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azelastina e fluticasone, «Azelastina e Fluticasone Substipharm».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 222 del 25 settembre 2024

Procedura europea n. SE/H/2293/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AZELASTINA E FLUTICASONE SUBSTIPHARM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Substipharm, con sede legale e domicilio fiscale in 24 Rue Erlanger, 75016 Parigi, Francia (FR).

Confezione:

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro da 23 g/120 erogazioni con pompa spray e applicatore - A.I.C. n. 051179012 (in base 10) 1JTVJ4 (in base 32);

principio attivo: azelastina cloridrato e fluticasone propionato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Farmea Zac D'Orgemont, 10, rue Bouché Thomas, 49000 Angers, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 24 aprile 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05192

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azelastina efluticasone, «Azelastina e Fluticasone Zentiva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 223 del 25 settembre 2024

Procedura europea n. SE/H/2296/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AZELASTINA e FLUTICASONE ZENTIVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via P. Paleocapa n. 7 - c.a.p. 20121, Italia.

Confezione:

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione *spray* nasale, sospensione» 1 flacone in vetro da 23 g/120 erogazioni con pompa *spray* e applicatore - A.I.C. n. 051180014 (in base 10) 1JTWHG (in base 32).

Principio attivo: azelastina cloridrato e fluticasone propionato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Farmea - Zac D'Orgemont, 10, rue Bouché Thomas, 49000 Angers, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 24 aprile 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05193

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vortioxetina, «Vortioxetina EG».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 224 del 25 settembre 2024

Procedura europea n. SI/H/0267/001-004/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VORTIOXETINA EG, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Pavia n. 6 - c.a.p. 20136, Italia.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051208015 (in base 10) 1JURUH (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051208027 (in base 10) 1JURUV (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051208039 (in base 10) 1JURV7 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051208041 (in base 10) 1JURV9 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051208054 (in base 10) 1JURVQ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051208066 (in base 10) 1JURW2 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051208078 (in base 10) 1JURWG (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051208080 (in base 10) 1JURWJ (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051208092 (in base 10) 1JURWW (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051208104 (in base 10) 1JURX8 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051208116 (in base 10) 1JURXN (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051208128 (in base 10) 1JURY0 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051208130 (in base 10) 1JURY2 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051208142 (in base 10) 1JURYG (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051208155 (in base 10) 1JURYV (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051208167 (in base 10) 1JURZ7 (in base 32).

Principio attivo: vortioxetina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited, KW20A Kordin Industrial Estate, Paola PLA 3000, Malta;

Adalvo Limited, Malta Life Sciences Park, Building 1, Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann, SGN 3000, Malta;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2, 18 61118 Bad Vilbel, Germania;

Clonmel Healthcare Limited, Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary E91 D768, Irlanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).
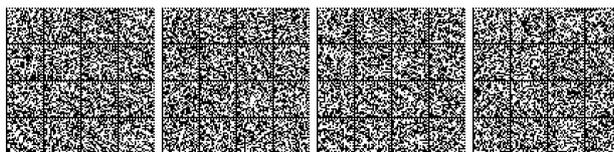
Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate da 98 compresse è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Per le confezioni sopra indicate da 14, 28 e 56 compresse è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 dicembre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05194

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido tranexamico, «Acido Tranexamico APC Pharmlog».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 226/2024 del 27 settembre 2024

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACIDO TRANEXAMICO APC PHARMLOG le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: APC Pharmlog Sp. z o.o. con sede e domicilio fiscale in Ul. Aleje Jerozolimskie 146 C - 02-305 - Mazowieckie Varsavia, Polonia.

Confezioni:

«500 mg compresse rivestite con film» - 15 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050392012 (in base 10) 1J1UYD (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» - 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050392024 (in base 10) 1J1UYS (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050392036 (in base 10) 1J1UZ4 (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» - 45 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050392048 (in base 10) 1J1UZJ (in base 32).

Principio attivo: acido tranexamico.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Adamed Pharma S.A., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della determina di cui al presente estratto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05195

Estensione dell'autorizzazione nazionale a mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano, a base di immunoglobulina umana anti-D, «Immunorho».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 232 del 27 settembre 2024

Estensione dell'Autorizzazione nazionale a mutuo riconoscimento - Procedura europea n. IT/H/0996/001/MR.

L'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) del medicinale IMMUNORHO nella forma farmaceutica e dosaggio «300 mcg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare siringa preriempita da 2 ml», già autorizzato all'immissione in commercio con procedura nazionale e con codice A.I.C. n. 022547044, è estesa a procedura di mutuo riconoscimento IT/H/0996/001/MR con il Belgio coinvolto come *Concerned Member State* (CMS).

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in località Ai Conti, frazione Castelvecchio Pascoli - 55051 Barga (Lucca), Italia.

Principio attivo: immunoglobulina umana anti-D.

Confezione: «300 mcg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» siringa preriempita da 2 ml - A.I.C. n. 022547044 (in base 10) 0PJ2M4 (in base 32).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione in Italia ha validità illimitata e in Belgio validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 5 settembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05196
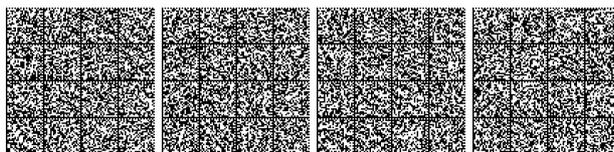
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che i sotto elencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

Denominazione	Sede	n. marchio
Pernice & Carafoli Bozzalla snc	Corso Rosselli n. 78/D (TO)	433 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

24A05186

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Cenadi.

Il Comune di Cenadi (CZ), con deliberazione n. 31 del 22 luglio 2024, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2024, il commissario straordinario di liquidazione del Comune di Cenadi (CZ), nella persona della rag. Anna Antonella Sdao, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

24A05231

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione dei Piani di gestione dello spazio marittimo

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2024 sono stati approvati i Piani di gestione dello spazio marittimo, come previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 recante «Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo».

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: https://www.mit.gov.it/

24A05230

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-235) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
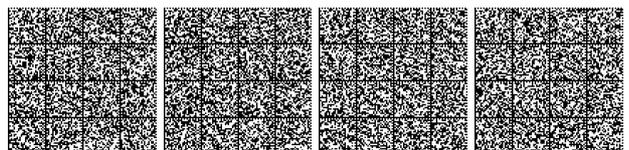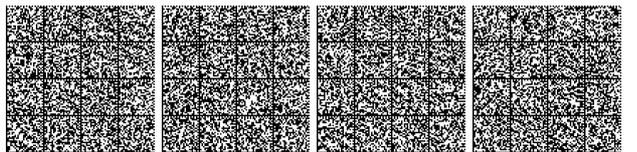
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
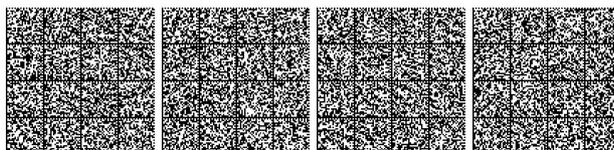
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
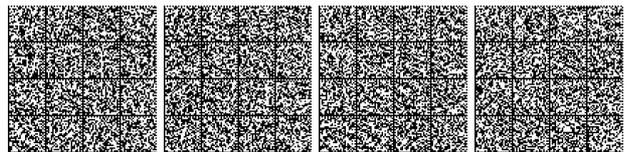
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C